



Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine



*EASO Professional Development Series
for members of courts and tribunals*

2018

Il materiale per lo sviluppo professionale dell'EASO è stato creato in collaborazione con i membri degli organi giudiziari sui seguenti argomenti:

- introduzione al sistema europeo comune di asilo (CEAS) ad uso degli organi giudiziari;
- condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE);
- procedure di asilo e principio di non-refoulement;
- valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo;
- articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE);
- esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE);
- cessazione della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE);
- guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine.

Il programma di sviluppo professionale comprende analisi giuridiche, note orientative per i facilitatori e compilazioni della giurisprudenza per ogni argomento affrontato, eccetto le informazioni sui paesi di origine che costituiscono una guida giudiziaria pratica accompagnata da una compilazione della giurisprudenza. Tutto il materiale è elaborato in inglese. Per maggiori informazioni sulle pubblicazioni, fra cui la disponibilità di diverse versioni linguistiche, visitare la pagina <http://www.easo.europa.eu/training-quality/courts-and-tribunals>.



Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine

*Serie di pubblicazioni dell'EASO per lo sviluppo
professionale dei membri di organi giudiziari*

2018

Manoscritto completato nel dicembre 2017.

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018

Immagine di copertina: © baldyrgan/Shutterstock.com

Print	ISBN 978-92-9476-304-4	doi:10.2847/180554	BZ-06-17-262-IT-C
PDF	ISBN 978-92-9476-308-2	doi:10.2847/617315	BZ-06-17-262-IT-N

© Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 2018

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

European Asylum Support Office

The European Asylum Support Office (EASO) is an agency of the European Union that plays a key role in the concrete development of the Common European Asylum System (CEAS). It was established with the aim of enhancing practical cooperation on asylum matters and helping Member States fulfil their European and international obligations to give protection to people in need. Article 6 of the EASO founding regulation (*) specifies that the agency shall establish and develop training available to members of courts and tribunals in the Member States. For this purpose, EASO shall take advantage of the expertise of academic institutions and other relevant organisations, and take into account the Union's existing cooperation in the field with full respect to the independence of national courts and tribunals.

Autori

Il presente testo è stato redatto da un gruppo di lavoro formato da personale giudiziario: Barbara Simma (Austria), Walter Muls (Belgio), Barbora Zavřelová (Repubblica ceca), Isabelle Dely (Francia), John Stanley (Irlanda), Anders Bengtsson (Svezia) e Jeremy Rintoul (Regno Unito).

Costoro sono stati invitati a tal fine dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), conformemente alla metodologia di cui all'allegato A. Il sistema di selezione dei membri del gruppo di lavoro è stato concordato tra l'EASO e i membri della rete di giudici dell'EASO, compresi i rappresentanti dell'*International Association of Refugee Law Judges* (IARLJ) (Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato) e dell'*Association of European Administrative Judges* (AEAJ) (Associazione dei giudici amministrativi europei).

Il gruppo di lavoro si è riunito in tre occasioni a Malta, nell'aprile, giugno e settembre del 2016. Sono pervenute osservazioni in merito a una bozza di discussione da parte di membri della rete di personale giudiziario dell'EASO, precisamente dal dott. Martin Sebastian Baer (DE), dal giudice Ute Blum-Idehen (DE) e dal dott. Martin Scheyli (CH). Sono altresì pervenute osservazioni da parte di membri del forum consultivo dell'EASO, segnatamente da Accord, dal *Danish Refugee Council* (Consiglio danese per i rifugiati) e dallo *Swiss Refugee Council* (Consiglio svizzero per i rifugiati). Conformemente al regolamento istitutivo dell'EASO, anche l'UNHCR, dietro invito, ha presentato osservazioni sulla bozza di guida pratica giuridica. Si è tenuto conto di tutti i suddetti contributi. I membri del gruppo di lavoro sono grati a tutti coloro che hanno fornito osservazioni, che si sono rivelate molto utili per completare questa guida pratica giudiziaria.

Questa guida pratica giudiziaria sarà aggiornata conformemente alla metodologia di cui all'allegato A.

(*) Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Elenco delle abbreviazioni

Accord	<i>Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation</i> (Centro austriaco di ricerca e documentazione sui paesi d'origine e sull'asilo), Croce rossa austriaca
AEAJ	<i>Association of European Administrative Judges</i> (Associazione dei giudici amministrativi europei)
CDE	Consiglio d'Europa
CEAS	Sistema europeo comune di asilo
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
COI	Informazioni sui paesi di origine
Convenzione sui rifugiati	Assemblea Generale delle Nazioni Unite, convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e relativo Protocollo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, <i>Protocollo relativo alla status dei rifugiati</i> , 31 gennaio 1967, Nazioni Unite)
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
DPA (rifusione)	Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
DQ	Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
DQ (rifusione)	Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Ecowas	<i>Economic Community of West African States</i> (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale)
EHRCO	<i>Ethiopian Human Rights Council</i> (Consiglio etiope dei diritti umani)
ERA	Accademia di diritto europeo
ERRC	Centro europeo per i diritti dei rom
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
IARLJ	<i>International Association of Refugee Law Judges</i> (Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato)
IDP	<i>Internally Displaced Person</i> (sfollato interno)
IPA	Strumento di assistenza preadesione
IRB	<i>Immigration and Refugee Board of Canada</i> (Consiglio di immigrazioni e rifugiati del Canada)
JRTI	<i>Judicial Research & Training Institute</i> (Istituto legale di ricerca e formazione)
ONG	Organizzazioni non governative
PDS	<i>Professional development series for members of courts and tribunals</i> (Serie di pubblicazioni dell'EASO per lo sviluppo professionale dei membri di organi giudiziari)
PSP dell'EASO	Programma di sviluppo professionale dell'EASO per i membri degli organi giudiziari
REFG	Rete europea di formazione giudiziaria
UE	Unione europea
UNHCR	Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
UNRWA	Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente
UNSC	Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
WNC	World News Connection

Indice

European Asylum Support Office	3
Autori	3
Elenco delle abbreviazioni	4
Prefazione	6
Domande fondamentali	7
1. Cosa sono le informazioni sui paesi di origine?	8
1.1 Definizione	8
1.2 Le COI come prove.....	9
2. Fonti delle informazioni sui paesi di origine	11
2.1 Definizione del termine «fonte».....	11
2.2 Lingua	11
2.3 Tipi di fonti	12
2.4 Social media	13
2.5 Gerarchia delle fonti?	15
2.6 Banche dati e motori di ricerca	15
2.7 Fonti anonime	16
3. Uso pratico delle informazioni sui paesi di origine	17
3.1 Perché dovete utilizzare le COI?	17
3.2 Quando sono necessarie le COI?	17
3.3 Valutazione delle COI.....	21
3.4 Avvertenze	22
4. Porre domande appropriate per ottenere informazioni sul paese di origine	24
5. Aspetti procedurali e condivisione delle informazioni	26
5.1 Livello di prova	26
5.2 Onere della prova	26
5.3 Parità delle armi.....	26
5.4 Riferimenti/citazioni delle fonti di COI nelle decisioni	27
5.5 Utilizzo di fonti che non possono essere divulgate.....	28
6. Valutazioni particolari	29
6.1 Valutazione dell'esclusione	29
6.2 Valutazione della cessazione della protezione internazionale	29
Allegato A — Metodologia dell'EASO per le attività di sviluppo professionale disponibili per i membri degli organi giudiziari	31
Allegato B — Elenco dei manuali	37
Allegato C — Fonti selezionate di COI	38
Allegato D — Bibliografia	40
Allegato E — Disposizioni giuridiche, considerando tratti dalla normativa	41
Allegato F — Esempi tratti dalla giurisprudenza	48

Prefazione

Lo scopo di questa *Guida pratica giudiziaria* è di fornire alle corti e ai tribunali degli Stati membri un ausilio utile per trattare le informazioni sui paesi di origine (COI) nei casi di protezione internazionale. La guida pratica giudiziaria intende offrire assistenza ai giudici e ai responsabili delle decisioni i giudici e i responsabili delle decisioni al fine di assicurare che il loro utilizzo delle COI nel processo decisionale sia conforme ai criteri comuni dettati dalla direttiva qualifiche (DQ rifusione) ⁽¹⁾ per il riconoscimento della protezione internazionale nonché ai requisiti di equità ed efficacia di cui alla Direttiva procedure (DPA rifusione) ⁽²⁾. In tempi di «fake news» e di «fatti post-verità» è ancora più importante disporre di una solida metodologia di valutazione delle informazioni sui paesi di origine.

Le COI sono di importanza cruciale per l'adozione di decisioni in materia di protezione internazionale. Un giudice che si occupa di protezione internazionale necessita di COI affidabili per poter valutare, inter alia:

- la situazione oggettiva nel paese di origine del richiedente;
- se la domanda del richiedente sia credibile alla luce di tale situazione oggettiva;
- le circostanze che secondo la narrazione del richiedente lo hanno costretto a fuggire dal proprio paese e cercare protezione;
- le disposizioni legislative e regolamentari in un determinato paese ed il modo in cui sono applicate;
- i rischi in caso di ritorno;
- se un paese possa fornire effettiva protezione;
- se un richiedente si troverebbe non esposto a rischi in una parte del paese nella quale sia ragionevole attendersi che egli si rechi;
- se vi siano prove del fatto che una persona dovrebbe essere esclusa dalla protezione internazionale; e
- se vi siano prove del fatto che una persona non necessita più di protezione internazionale.

Il personale giudiziario si trova attualmente sommerso da una enorme mole di informazioni. Questa guida pratica giudiziaria mira a fornire un'introduzione all'uso delle COI nell'iter decisionale in materia di protezione internazionale negli Stati membri, e ad assistere sia coloro che abbiano poca esperienza nell'applicazione delle stesse nell'iter decisionale giudiziario, sia gli operatori con maggior conoscenza specialistica.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su status uniformi per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9, reperibile su: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT>

⁽²⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60, reperibile su: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=it>

Domande fondamentali

Il presente volume si prefigge di fornire al personale giudiziario degli Stati membri una panoramica in materia di informazioni sui paesi di origine. L'intento è di chiarire le seguenti questioni fondamentali:

- **Che cosa sono le COI?** (sezione 1)
- **Come usare le COI?** (sezione 3.3)
- **Quando usare le COI?** (sezione 3)
- **Come valutare le fonti delle COI?** (sezione 2)
- **Come effettuare la ricerca delle COI?** (sezione 4)
- **Come formulare domande efficaci sulle COI?** (sezione 4)
- **Come fare riferimento alle COI?** (sezione 5.4)
- **Come evitare trabocchetti comuni?** (sezione 3.4)
- **Come gestire fonti confidenziali/anonime?** (sezione 2.7)
- **Come assicurare un giusto procedimento quando si trattano le COI?** (sezione 5)
- **Come usare le COI in particolari scenari?** (sezioni 5.4, 5.5, 6.1 e 6.2)

1. Cosa sono le informazioni sui paesi di origine?

1.1 Definizione

Secondo la definizione più semplice e più generale possibile, l'acronimo COI si riferisce a informazioni in merito al paese di origine ⁽³⁾, o di precedente residenza abituale di un richiedente, che vengono utilizzate nelle procedure di valutazione delle richieste di protezione internazionale ⁽⁴⁾.

In modo più esaustivo, le COI possono essere definite come segue:

«Le informazioni sui paesi di origine sono le informazioni che vengono utilizzate nelle procedure che valutano le richieste di status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale.

Le COI sono di ausilio ai consulenti legali e ai decisori in merito alle richieste di protezione internazionale, nella valutazione dei seguenti elementi:

- situazione dei diritti umani e della sicurezza;
- situazione politica e quadro giuridico;
- aspetti culturali e atteggiamenti sociali;
- situazione umanitaria ed economica;
- eventi ed incidenti;
- questioni geografiche». ⁽⁵⁾

«Affinché una fonte di informazioni possa essere classificata come COI, è essenziale che non abbia alcun interesse occulto al risultato della singola richiesta di protezione internazionale». ⁽⁶⁾

N.B. Le COI sono informazioni, non costituiscono una guida per l'adozione di decisioni.

La maggior parte delle informazioni presentate come COI non è stata prodotta specificamente per i procedimenti in materia di asilo. Nella pratica, le COI sono tratte da varie fonti, tra cui enti governativi, istituzioni internazionali per i diritti umani, ONG nazionali ed internazionali, gruppi di esperti, i media ⁽⁷⁾ nonché, in misura crescente, i social media.

Le COI non sono definite specificamente negli strumenti giuridici del CEAS, sebbene l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della DQ (rifusione), nel far riferimento a «*tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine*» possa prestarsi come definizione. Sarebbe molto difficile dare una definizione più precisa, in considerazione della varietà delle fonti che potrebbero qualificarsi come COI ⁽⁸⁾.

NB: «Il termine “informazioni sul paese” ha un significato più ampio che include informazioni su qualsiasi paese, compresi, ad esempio, paesi di transito ⁽⁹⁾, paesi designati come competenti dell'esame di una richiesta a norma del regolamento Dublino III e paesi terzi sicuri» ⁽¹⁰⁾.

La presente guida pratica può essere anche usata nella valutazione delle informazioni sul paese.

⁽³⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su status uniformi per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9, reperibile su: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT>

⁽⁴⁾ Modulo formativo dell'EASO: *Che cosa sono le informazioni sui paesi di origine (COI)?* (v 4.1 — IT).

⁽⁵⁾ Accord, *Researching Country of Origin Information — Training Manual*, pag. 12 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

⁽⁶⁾ *Ibid.*, pag. 12.

⁽⁷⁾ Immigration Advisory Service, *The Use of Country of Origin Information in Refugee Status Determination: Critical Perspectives*, maggio 2009, pag. 6 (<http://www.refworld.org/docid/4a3f2ac32.html>).

⁽⁸⁾ EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica*, 2018, paragrafo 1.2.5.

⁽⁹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione); GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=it>).

⁽¹⁰⁾ EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica*, 2018, paragrafo 1.2.5.

1.2 Le COI come prove

Da un punto di vista giuridico, le COI costituiscono una prova nelle procedure per la protezione internazionale. Ciò si riflette, ad esempio, nella legislazione dell'Unione europea⁽¹¹⁾. La DQ (rifusione) sancisce all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a):

Tabella 1 — Direttiva qualifiche articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

- (a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione;

la DPA (rifusione) prevede all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b):

Tabella 2 — Direttiva sulle procedure di asilo, articolo 10, paragrafo 3, lettera b)

3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

- (b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

Sebbene le COI rappresentino un **ausilio fondamentale** a sostegno dell'esame delle richieste di protezione internazionale, esse **non sempre sono determinanti**. La misura del loro contributo alla decisione varia nei singoli casi. Ciò potrà variare a seconda di una serie di fattori, tra i quali la misura in cui il caso di una persona si basa sulle caratteristiche personali o sulle circostanze che questi condivide con altri e la misura in cui tali informazioni sono state documentate⁽¹²⁾. Una volta determinate tali circostanze personali e accertato che una persona appartiene a una minoranza o a una categoria quale i renitenti alla leva dell'Eritrea o gli Yazidi dell'Iraq, le COI forniranno un importante ausilio nella determinazione del rischio in caso di ritorno.

Le COI possono non avere lo stesso grado di rilevanza nei vari casi⁽¹³⁾. Prese da sole, le informazioni sul paese d'origine non possono predire l'entità o i tipi di abusi che un particolare individuo potrebbe subire in un dato contesto⁽¹⁴⁾. Così come altri tipi di prova, le COI pertinenti di un caso specifico devono essere valutate alla luce dell'intero materiale presentato ad un organo giurisdizionale. In alcuni casi le COI possono avere valore probatorio diretto relativamente alle asserzioni del richiedente; più spesso, tuttavia, esse fungeranno da ausilio all'accertamento della plausibilità di tali asserzioni e della loro coerenza esterna⁽¹⁵⁾ (cfr. capitolo 4, Porre domande appropriate per ottenere informazioni sul paese di origine).

È importante tener conto della differenza tra prove e orientamenti interpretativi. I documenti contenenti orientamenti interpretativi, come ad esempio le «*Country Policy and Information Notes*» elaborate dal

⁽¹¹⁾ Accord, *Researching Country of Origin Information — Training Manual*, pag. 21 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

⁽¹²⁾ Modulo formativo dell'EASO: *Che cosa sono le informazioni sui paesi di origine (COI)?* (v 4.1 — IT).

⁽¹³⁾ IARLJ, *A Structured Approach to the Decision Making Process in Refugee and other International Protection Claims*, conferenza IARLJ/JRTI/UNHCR: «The Role of the Judiciary in Asylum and Other International Protection Law in Asia» Seul, Corea, 10-11 giugno 2016 (https://www.iarlj.org/iarlj-documents/general/IARLJ_Guidance_RSD_paper_and_chart.pdf).

⁽¹⁴⁾ *Ibid.*, nota 18.

⁽¹⁵⁾ EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica*, n. 4.7.3.

ministero degli Interni del Regno Unito, oppure le linee guida dell'UNHCR in materia di ammissibilità, forniscono orientamenti per assicurare la coerenza delle decisioni in materia di asilo. Tali documenti possono contenere COI ed esporre una interpretazione e una valutazione della situazione in un dato paese, oppure relativamente ad uno specifico argomento ⁽¹⁶⁾. Gli orientamenti contenuti nei suddetti documenti non dovrebbero essere inclusi nelle COI con valore probatorio, né utilizzate ai fini della valutazione delle condizioni del paese ⁽¹⁷⁾. La distinzione fra informazioni di tipo COI e documenti di indirizzo interpretativo deve essere compresa da tutte le parti interessate al procedimento ed effettuata alla luce degli autori e delle finalità dichiarate dei rispettivi documenti.

⁽¹⁶⁾ Accord, *Researching Country of Origin Information — Training Manual*, pag. 12 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

⁽¹⁷⁾ Immigration Advisory Service, *The Use of Country of Origin Information in Refugee Status Determination: Critical Perspectives*, maggio 2009, pag. 42 (<http://www.refworld.org/docid/4a3f2ac32.html>).

2. Fonti delle informazioni sui paesi di origine

2.1 Definizione del termine «fonte»

Il termine «fonte» viene utilizzato in molti modi diversi: i ricercatori delle COI usano una definizione precisa ed effettuano una distinzione tra fonti primarie e secondarie, mentre altri soggetti potrebbero usare definizioni più generiche. Per esempio: supponete di effettuare una ricerca sulle condizioni delle carceri in Ucraina. Il Consiglio d'Europa ha svolto un'indagine e ha visitato varie carceri, raccogliendo testimonianze, all'esito della quale ha prodotto una relazione originale, che successivamente è stata citata da varie altre relazioni. Tali relazioni a loro volta sono successivamente citate da altre relazioni. Tutti i suddetti documenti rientrano nella definizione di fonti; tuttavia, ognuno di essi va valutato in modo diverso ⁽¹⁸⁾.

Nel contesto dell'esame delle COI, il significato del termine «fonte» può variare a seconda delle circostanze dell'uso dello stesso: il termine può essere impiegato per descrivere la persona o l'istituzione che fornisce le informazioni, oppure per designare il prodotto informativo realizzato dalla predetta persona o istituzione o da altri ⁽¹⁹⁾.

Ai fini della presente guida pratica, saranno usate le varie definizioni di «fonte» di cui alle *Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (Orientamenti comuni dell'UE per l'elaborazione di informazioni sui paesi d'origine)*. Tali definizioni sono:

- «una *fonte* è una persona o un'istituzione che genera informazioni;
- una *fonte primaria* è una persona o un'istituzione strettamente o direttamente correlata (vale a dire che possiede informazioni di prima mano) a un evento, a un fatto o a una questione;
- una *fonte originale* è la persona o l'istituzione che documenta l'evento, il fatto o la questione per la prima volta. La fonte originale può anche essere la fonte primaria;
- una *fonte secondaria* è la persona o l'istituzione che riproduce le informazioni documentate dalla fonte originale;
- le *fonti d'informazione* sono ad esempio: relazioni, stampa, programmi TV, radio, bollettini, libri, documenti di sintesi, statistiche pubblicate, mappe, blog, siti di socializzazione in rete». ⁽²⁰⁾

Va sempre ricordata l'importanza di cercare di identificare la fonte primaria delle informazioni.

Deve essere fatta una distinzione fra fonti e *informazioni*. Le *informazioni* sono il contenuto di base o i dati raccolti attraverso una ricerca specifica, che mettono a disposizione fatti o dettagli che forniscono input in merito a una situazione, una persona, un evento ecc.

Un *vettore di informazioni* (anche detto «fonte di informazioni» da alcune organizzazioni) è il mezzo di trasmissione delle informazioni. Ad esempio: relazioni, stampa scritta, TV, radio, riviste, libri ecc. Anche una persona che riferisce notizie apprese da un'altra persona funge da vettore di informazioni. Anche dati e Internet costituiscono utili modalità di accesso a fonti di informazione, ma non sono essi stessi vettori di informazioni ⁽²¹⁾.

2.2 Lingua

La lingua è un fattore significativo per l'accesso alle COI e la loro valutazione: la maggior parte del personale giudiziario si deve affidare a traduzioni e/o sunti di relazioni su fatti ed eventi, perché la lingua di un paese di origine non è accessibile e/o il personale non conosce la lingua usata nelle principali relazioni COI. La

⁽¹⁸⁾ Cfr. *VB and another (draft evaders and prison conditions; Ukraine) (CG)* [2017] UKUT 00079 (IAC) (<http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2017/79.html>).

⁽¹⁹⁾ Unione Europea (UE), *Common EU Guidelines for Processing Country of Origin Information (COI)*, aprile 2008, pag. 6 punto 2.1 (<http://www.refworld.org/docid/48493f72.html>).

⁽²⁰⁾ EASO, *Metodologia relativa alla stesura della relazione sulle informazioni sui paesi di origine*, luglio 2012, pag. 8 (<https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=516ea0d94>).

⁽²¹⁾ Modulo formativo dell'EASO: *Che cosa sono le informazioni sui paesi di origine (COI)?* (v 4.1 — IT).

maggior parte delle COI e delle suddette relazioni è disponibile in inglese ⁽²²⁾, alcune lo sono in francese e in altre lingue, a seconda della lingua di lavoro delle organizzazioni non governative o delle unità COI nazionali. Tali unità spesso forniscono traduzioni o sintesi di importanti relazioni in altre lingue, per lo più in inglese. L'EASO, in qualità di Agenzia europea, fornisce traduzioni delle sue principali relazioni in altre lingue dell'UE; le unità nazionali dell'UNHCR traducono talvolta linee guida o documenti programmatici dell'UNHCR stesso nelle lingue ufficiali dei paesi in cui ha uffici regionali per facilitare l'accesso a tali documenti.

2.3 Tipi di fonti

La necessità di fare riferimento ad una varietà di fonti di COI nella valutazione delle richieste di protezione internazionale è esplicitamente prevista all'articolo 10, paragrafo 3), lettera b), della DPA (rifusione).

Si tenga presente che tutte le fonti perseguono i loro specifici scopi.

La maggior parte delle informazioni usate nella ricerca delle COI sono prodotte dai seguenti tipi di fonti (per un elenco selezionato di fonti si veda: allegato C) ⁽²³⁾.

Organizzazioni internazionali e intergovernative

Queste organizzazioni pubblicano relazioni (periodiche), documenti di sintesi su alcune situazioni specifiche, le conclusioni di relatori speciali o di esperti dei diritti umani, informazioni di contesto e vari altri materiali relativamente a molti paesi di origine (ad esempio UNHCR, UNSC, CDE, Ecowas). Anche alcune agenzie o istituzioni UE (come l'EASO o il Parlamento europeo) pubblicano relazioni, relazioni effettuate sulla base di ricerche sul campo (*fields report*) delle delegazioni del Parlamento, relazioni degli osservatori elettorali e documenti di sintesi su molti paesi di origine.

Organizzazioni non governative/ONG

Alcune ONG operanti a livello internazionale pubblicano relazioni e documenti su determinate specifiche situazioni di molti paesi di origine (ad esempio *Amnesty International* oppure *Human Rights Watch*). Altre ONG operano a livello nazionale o locale e pubblicano relazioni su situazioni specifiche del proprio paese (ad esempio l'EHRCO oppure la *Girls Power Initiative* a Benin City). Alcune ONG (come il *Swiss Refugee Council*) forniscono risposte a quesiti e relazioni sulle missioni conoscitive.

Organizzazioni governative/statali

Varie istituzioni statali pubblicano vari tipi di prodotti COI sulla situazione in numerosi paesi di origine (cfr. allegato D). Alcune di tali istituzioni pubblicano documenti che sono una combinazione tra orientamenti interpretativi e materiali COI. In particolare, alcune istituzioni (come l'IRB in Canada) forniscono anche **risposte a quesiti** ⁽²⁴⁾ e **relazioni sulle missioni conoscitive** ⁽²⁵⁾.

Organizzazioni giudiziarie

In alcuni Stati membri (ad esempio in Francia) gli organi giudiziari nazionali effettuano e/o partecipano a missioni conoscitive a cui fa seguito la pubblicazione di relazioni ⁽²⁶⁾.

⁽²²⁾ Accord, *Researching country of origin information — Training manual*, pag. 29 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

⁽²³⁾ Modulo formativo dell'EASO: *Che cosa sono le informazioni sui paesi di origine (COI)?* (v 4.1 — IT).

⁽²⁴⁾ Si vedano, ad esempio, i quesiti disponibili sul portale COI dell'EASO (<https://coi.easo.europa.eu/search/results#k=Type=%22Fact-finding%20mission%20report%22>).

⁽²⁵⁾ Si vedano, ad esempio, le relazioni sulle missioni conoscitive disponibili sul portale COI dell'EASO (<https://coi.easo.europa.eu/search/results#k=Type=%22Fact-finding%20mission%20report%22>).

⁽²⁶⁾ Si vedano, ad esempio, le relazioni OFPRA-CNDA sulla missione ad Haiti dal 26 marzo al 7 aprile 2017 (http://www.cnda.fr/content/download/111393/1122479/version/1/file/HTI_OFPRA_CNDA_09.2017_Rapport%20de%20mission_Haiti.pdf), e in Nigeria dal 9 al 21 settembre 2016 (<https://www.refworld.org/docid/588f5f3f4.html>).

Fonti dei mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione possono costituire alcune delle fonti più importanti per aggiornamenti quotidiani sulla situazione dei paesi di origine. I media internazionali e nazionali (ad esempio, organi di informazione internazionali come BBC, Reuters o Agence France Presse) pubblicano spesso notizie quotidiane su paesi di origine e possono contenere molte informazioni utili sulle situazioni politiche e umanitarie.

Organi legislativi e amministrativi (nei paesi di origine)

Istituzioni quali parlamenti o ministeri nei paesi di origine producono e pubblicano i testi di leggi e regolamenti nazionali, quali il codice penale o le leggi in materia di cittadinanza. Deve ricordarsi a tale proposito che l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della DQ (rifusione) sottolinea la necessità di valutare «le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e il modo in cui esse sono applicate» nell'ambito dell'esame delle domande di protezione internazionale.

Fonti accademiche

Università ed istituti di formazione producono informative scritte relative ai loro specifici ambiti di interesse e competenza. In alcuni sistemi giurisdizionali è possibile consultare questi esperti di persona, ponendo loro domande specifiche su argomenti non trattati nel loro materiale scritto.

Fonti specializzate (o relative a specifici paesi o argomenti)

Le relazioni generali possono fornire una buona panoramica della situazione del paese e mettere a disposizione informazioni di carattere generale. Tuttavia, qualora si necessiti di una conoscenza più approfondita su un determinato argomento, potrebbe essere necessario consultare fonti specializzate in quanto queste potrebbero concentrarsi su argomenti che vengono ignorati da altre fonti. Di norma, le fonti specializzate si concentrano su un tema o un ambito regionale specifico (ad esempio, ERRC: la situazione dei rom in Europa; SURC: la situazione dei diritti umani in Siria; Eurasianet: una regione specifica).

Fonti non informatiche

Anche fonti non informatiche come libri cartacei, riviste e mappe rappresentano fonti di informazione molto importanti. Un esempio sono gli elenchi delle Nazioni Unite dei criminali di guerra e di crimini contro l'umanità, non tutti disponibili online, ma reperibili presso biblioteche o altri archivi fisici. Non vanno trascurati i documenti risultanti da interviste, conferenze e seminari.

2.4 Social media

Il *Country Research Branch* (l'ufficio addetto alle COI) della Nuova Zelanda definisce i social media come «strumenti di evoluzione tecnologica attraverso i quali gli utenti producono e condividono notizie, contenuti e informazioni». I contenuti reperiti su siti dei social media sono spesso definiti come contenuti generati dagli utenti ⁽²⁷⁾.

I social media consentono a un numero sempre maggiore di persone di documentare situazioni ed eventi velocemente e con estrema facilità e di diffondere informazioni in tutto il mondo in tempo reale. Negli ultimi anni, il volume delle informazioni disponibili sui social media è aumentato ⁽²⁸⁾.

È importante tener presente che i social media sono strumenti efficaci per la condivisione e lo scambio di informazioni. Al riguardo possono essere equiparati più a banche dati che a fonti tradizionali di COI ⁽²⁹⁾.

I social media comportano pericoli significativi: in generale, non sono soggetti alle stesse norme di regolamentazione che si applicano alle fonti di informazione consolidate. La valutazione delle fonti è ardua. L'alta visibilità e la presenza sui social media non sono di per sé criteri di qualità; la valutazione delle informazioni



⁽²⁷⁾ Immigration New Zealand, Country Research Branch, *Country of Origin Information and Social Media Literature Review*, ottobre 2013, pag. 1 (<https://www.ecoi.net/site/assets/files/1890/crb-country-of-origin-information-and-social-media-executive-summary-october-2013.pdf>).

⁽²⁸⁾ Modulo formativo dell'EASO: *Che cosa sono le informazioni sui paesi di origine (COI)?* (v 4.1 — IT).

⁽²⁹⁾ Accord, *Researching Country of Origin Information — Training Manual*, pag. 141 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

che vi si trovano è spesso difficile; questo perché non è facile verificare l'accuratezza delle informazioni disponibili nelle piattaforme. Per esempio, su Twitter, non tutti i profili degli utenti sono verificati, e sarà consigliabile una verifica incrociata con altre fonti. Non bisogna sopravvalutare il valore aggiunto dei social media. Tuttavia, le fonti sui social media non vanno escluse o discreditate quali potenziali mezzi importanti per raccogliere informazioni. I social media possono essere utili in contesti specifici, ad esempio quando si cercano informazioni a conferma del luogo e della data in cui si è tenuta una manifestazione. I social media possono altresì essere utili per seguire gli sviluppi di determinati temi o paesi ⁽³⁰⁾.

Tabella 3 — Vantaggi e svantaggi delle fonti dei social media ⁽³¹⁾

	<ul style="list-style-type: none"> • Forniscono informazioni molto aggiornate (per esempio, su sviluppi della sicurezza, su elezioni in corso). Alcune organizzazioni diramano comunicati stampa sui social media. • Facilitano l'accesso a informazioni non reperibili altrove. • Consentono di entrare in contatto con nuove fonti «regolari» di informazioni su specifici argomenti o paesi. • Offrono un ulteriore canale per la ricerca di esperti e per entrare in contatto con essi. • Consentono di condividere facilmente le informazioni con i colleghi e di raccoglierele insieme a loro.
	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuiscono al sovraccarico di informazioni. La ricerca e la selezione delle informazioni sui social può richiedere un eccessivo dispendio di tempo. • Consentono l'uso di false identità. • Consentono la diffusione di informazioni e opinioni soggettive. • Il fatto che le informazioni pubblicate sui social sono generate dagli utenti implica che esse possono mutare rapidamente. • Per accedere alle piattaforme è spesso necessario creare un proprio profilo fornendo la propria identità. • Può essere difficile verificare le informazioni pubblicate sulle piattaforme social.

Si possono trovare COI sui seguenti tipi di piattaforme social: siti di socializzazione in rete (ad esempio Facebook, LinkedIn); siti «wiki» (ad esempio Wikipedia, SourceWatch); siti del tipo «weblog o blog»; siti del tipo «microblog» (ad esempio Twitter); siti di condivisione di file (ad esempio Youtube, Flickr); piattaforme di servizi basati sulla posizione dell'utente (ad esempio Panoramio, Wikimapia); forum e «bacheche» su Internet (ad esempio Expat Forum).

L'aumento del volume delle informazioni disponibili grazie alla rapida proliferazione di contenuti generati dagli utenti ha aumentato la complessità delle ricerche di COI. Singoli individui, attivisti, ONG, governi e persino organizzazioni terroristiche possono usare i social media per diffondere informazioni, disinformazione, appelli e propaganda. A differenza degli organi di informazione convenzionali, i social media possono consentire a testimoni oculari di violazioni dei diritti umani e a vittime di persecuzioni di documentare le loro esperienze e trasmetterle senza intermediari.

In questo modo, le informazioni possono pertanto essere trasmesse in modo immediato e personalizzato, cosa non possibile in precedenza attraverso le fonti «tradizionali» di COI. Inoltre, contrariamente al passato, il basso costo di diffusione consente attualmente ai media locali e alle ONG di raggiungere un vasto pubblico.

Tuttavia, la assai scarsa regolamentazione dei social media li espone ad abusi e manipolazioni ⁽³²⁾.

⁽³⁰⁾ *Ibid.*, pag. 141.

⁽³¹⁾ Adattata da una lista redatta da Accord. Croce rossa austriaca, Centro austriaco di ricerca e documentazione sui paesi d'origine e sull'asilo, *Researching Country of Origin Information — Training Manual*, pagg. 141-142 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

⁽³²⁾ Immigration New Zealand, Country Research Branch, *Country of Origin Information and Social Media Literature Review*, ottobre 2013, pagg. 1-2 (<https://www.ecoi.net/site/assets/files/1890/crb-country-of-origin-information-and-social-media-executive-summary-october-2013.pdf>).

2.5 Gerarchia delle fonti?

Può essere necessario stabilire il valore relativo delle fonti. Si può parlare di una gerarchia delle fonti? Per esempio, le fonti degli organi di comunicazione hanno lo stesso valore per la ricerca di COI rispetto alle fonti delle Nazioni Unite? Una relazione governativa ha più peso di un documento pubblicato da una ONG?

Al riguardo, è importante sottolineare che **non esiste una gerarchia generale delle fonti**. L'utilità e l'autorevolezza delle singole fonti dipende dal quesito al quale si intende rispondere; pertanto, ciascuna fonte deve essere valutata separatamente e il giudizio di affidabilità deve essere basato su una approfondita valutazione della stessa ⁽³³⁾. Non è possibile esprimere un giudizio assoluto sull'attendibilità di una singola fonte rispetto ad altre. Alcune fonti (ad esempio, organizzazioni internazionali e ONG) possono dare un contributo prezioso per quanto riguarda le informazioni sulla situazione generale dei diritti umani, mentre altre (ad esempio, agenzie stampa o esperti nazionali o locali) possono essere più attendibili per quanto riguarda le informazioni su particolari eventi.

2.6 Banche dati e motori di ricerca

Le banche dati e i motori di ricerca non costituiscono fonti in quanto tali.

Una *fonte* fornisce informazioni, una *banca dati* o un motore di ricerca fornisce accesso alle fonti e consente di recuperare le informazioni su Internet o da fonti selezionate.

Una banca dati presenta informazioni provenienti da fonti diverse, applicando vari criteri di selezione. Il contenuto delle banche dati può fornire elenchi di link e può includere le relazioni originali o solo le loro sintesi. Le banche dati sono molto utili per la ricerca perché forniscono raccolte di diverse fonti e informazioni in merito a paesi e/o argomenti. Per la verifica, la valutazione e il riscontro in merito al materiale, si dovrà fare riferimento alla fonte primaria. Le informazioni presenti su una banca dati sono state selezionate. Un esempio di banca dati è Ecoi.net, gestita da Accord. Ecoi.net contiene una vasta raccolta di relazioni riguardanti la situazione nei paesi di origine, documenti e posizioni in materia di politiche, nonché documenti relativi ai quadri giuridici nazionali e internazionali. Un approccio simile è seguito da Refworld, gestito dall'UNHCR per rendere disponibili COI, nonché informazioni sulla giurisprudenza e sulla normativa in materia di rifugiati, a tutti i soggetti coinvolti nei processi decisionali sulle domande di asilo. Il portale COI dell'EASO contiene i prodotti COI realizzati dalle unità COI nazionali e dall'EASO.

I *motori di ricerca* (sistemi o programmi dedicati alla ricerca e al recupero di informazioni disponibili sul web) si basano solitamente su un indice di diversi documenti HTML, e pertanto consentono di individuare facilmente il documento o i documenti che si stanno cercando. Esempi di motori di ricerca sono Google e Yahoo.

L'*Internet Archive* — noto anche come [Wayback Machine](https://archive.org/web/) ⁽³⁴⁾ — consente la ricerca di siti web o pagine web non più esistenti. Ciò è utile poiché sebbene le decisioni, secondo la prassi appropriata, facciano riferimento alle COI fornendo l'indirizzo della pagina web e la data di accesso, circa il 20 % dei link a siti web non funziona più dopo due anni. Ciò può essere dovuto al fatto che la relazione è stata archiviata.

Le *mediateche* raccolgono informazioni prodotte da diversi mezzi di comunicazione e le rendono facilmente disponibili per la ricerca. Esempi di tali archivi multimediali sono: WNC, BBC Monitoring, LexisNexis, Factiva o allAfrica.com. Tali archivi possono essere strumenti preziosi ma anche abbastanza costosi, poiché spesso è necessario disporre di un abbonamento per essere autorizzati a effettuare ricerche sui loro siti.

⁽³³⁾ Accord, *Researching Country of Origin Information — Training Manual*, pagg. 87-88 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

⁽³⁴⁾ Cfr. *Interactive Archive Wayback Machine* (<https://archive.org/web/>).

2.7 Fonti anonime

Di norma, le fonti di informazioni dovrebbero essere identificate. Tuttavia, possono esservi situazioni in cui ciò non è possibile, ad esempio quando una fonte primaria è stata contattata direttamente dall'autore e la sicurezza personale della stessa può essere messa in pericolo dalla pubblicazione dei dati che la riguardano ⁽³⁵⁾.

La corte EDU ha fornito orientamenti al riguardo nella sentenza della causa *Sufi ed Elmi* ⁽³⁶⁾ (Somalia) laddove ha affrontato il tema del «peso da attribuire a relazioni sul paese che si basino principalmente su informazioni fornite da fonti anonime».

Tabella 4 — Corte EDU, *Sufi ed Elmi* (Somalia)

Punto 233: «(...) laddove una relazione sia completamente dipendente da informazioni fornite da fonti, l'autorevolezza e la reputazione di tali fonti e l'entità della loro presenza nell'area pertinente saranno fattori significativi per la Corte nella valutazione del peso da attribuire alle prove fornite.

La Corte riconosce che qualora vi siano legittime preoccupazioni relative alla sicurezza, le fonti possano desiderare di restare anonime. Tuttavia, in mancanza di qualsivoglia informazione circa la natura dell'operatività delle fonti nell'area pertinente, sarà virtualmente impossibile per la Corte valutare la loro affidabilità. Conseguentemente, l'approccio adottato dalla Corte dipenderà dalla coerenza delle conclusioni delle fonti con le altre informazioni disponibili.

Laddove le conclusioni delle fonti siano coerenti con altre informazioni sul paese, le prove che esse forniscono possono costituire elementi corroboranti. Tuttavia, la Corte eserciterà in genere cautela nel considerare relazioni da fonti anonime che siano discordi dal resto delle informazioni a propria disposizione».

⁽³⁵⁾ EASO, *Metodologia relativa alla stesura della relazione sulle informazioni sui paesi d'origine*, luglio 2012, pag. 8 (https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Report_Methodology.pdf).

⁽³⁶⁾ Corte EDU, sentenza del 28 giugno 2011, *Sufi ed Elmi contro Regno Unito*, ricorsi n. 8319/07 e n. 11449/07, punto 219, punto 233 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-105434>).

3. Uso pratico delle informazioni sui paesi di origine

Tabella 5 — Uso pratico delle COI

Le COI sono essenziali per un esame adeguato da parte delle autorità accertanti delle domande di protezione internazionale, nonché per **lo svolgimento dei compiti degli organi giudiziari**.

Gli organi giudiziari che esaminano sia i fatti sia le questioni di diritto necessiteranno delle COI al fine della valutazione delle prove. Per gli organi giudiziari deputati esclusivamente all'esame delle **questioni di diritto**, sarà importante considerare se l'autorità accertante o l'organo giudiziario di livello inferiore abbiano applicato **criteri corretti** nell'utilizzo e nella valutazione delle COI.

Le COI sono inoltre necessarie in entrambe le fasi della valutazione, vale a dire:

- inizialmente, nell'individuazione delle circostanze passate e presenti del richiedente;
- successivamente, nella valutazione del rischio.

3.1 Perché dovete utilizzare le COI?

I giudici che esaminano le prove al fine dell'accertamento dei fatti, devono aver cura di applicare i criteri giuridici sanciti dagli strumenti del CEAS, compreso, ove pertinente, l'articolo 4 della DQ (rifusione). Quanto sopra si applica parimenti alle COI, e pertanto l'autorità giudiziaria deve di norma seguire i requisiti procedurali di base di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della DPA (rifusione)⁽³⁷⁾, al fine di assicurare «che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale»⁽³⁸⁾. Se così non fosse, il rimedio non sarebbe effettivo.

L'articolo 4 della DQ (rifusione) richiede l'esame degli elementi della domanda. Esso deve vertere sull'«esame dei fatti e delle circostanze». In coerenza con quanto asserito dalla CGUE nella sentenza relativa alla causa C-277/11, *M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*⁽³⁹⁾, «l'esame» ha luogo in due fasi distinte:

- 1) l'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda; e
- 2) la valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali necessari per il riconoscimento della protezione internazionale.

3.2 Quando sono necessarie le COI?

Le COI sono necessarie o utili in vari contesti ai fini della valutazione della protezione internazionale: esse aiutano l'autorità decidente ad acquisire conoscenza in merito alla **situazione politica e/o socio-economica generale** in un dato paese di origine e/o agli **sviluppi recenti nelle aree di conflitto**. Ad esempio:

⁽³⁷⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 69 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=IT>).

⁽³⁸⁾ EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo – Un'analisi giuridica*, 2018, paragrafo 4.7.3.

⁽³⁹⁾ CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, causa C-277/11, *M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, ECLI:EU:C:2012:744, punto 64 (<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d6f3e160b1850a4c8098eb8a388440fb52.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMahf0?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7920>).

Tabella 6 — Acquisire conoscenze in merito alla situazione del paese

<p>Acquisire familiarità con la situazione politica e/o socio-economica generale e/o con gli sviluppi recenti nelle aree di conflitto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avere una conoscenza generale delle parti in conflitto in Siria aiuta a capire rapidamente le possibili problematiche attinenti ai richiedenti provenienti da diverse aree di origine all'interno del paese.
	<ul style="list-style-type: none"> • Le accuse di corruzione nell'ambito delle elezioni presidenziali in Somalia nell'estate del 2017 fanno sorgere dubbi sulle relazioni che descrivono il rafforzamento della struttura e delle capacità di controllo da parte dello Stato e influenzano la valutazione dell'effettivo grado di protezione che può essere garantito dalle autorità statali.
	<ul style="list-style-type: none"> • La documentazione e la situazione delle differenti categorie di palestinesi nella regione e il loro status giuridico nell'ambito dell'UNRWA sono di ausilio nella valutazione prima facie delle loro richieste.

Naturalmente, le asserzioni dei singoli vanno sempre valutate nel merito ed in concreto; una conoscenza generale serve semplicemente a facilitarne la valutazione iniziale.

Le COI **aiutano nella valutazione della credibilità e/o plausibilità** ⁽⁴⁰⁾ del resoconto fornito da un richiedente. Ad esempio:

Tabella 7 — Ausilio alla valutazione della credibilità e della plausibilità

<p>Le COI aiutano a valutare la credibilità e/o la plausibilità di un richiedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esse aiutano l'autorità decidente a contestualizzare le dichiarazioni del richiedente sul timore di persecuzione.
	<ul style="list-style-type: none"> • Le COI consentono agli organi decisionali di appurare se il resoconto di un richiedente circa una procedura, una prassi o una mancata protezione sia documentato nelle stesse, e pertanto aiutano anche il richiedente a suffragare il proprio resoconto.
	<ul style="list-style-type: none"> • I richiedenti si ritrovano molto spesso a dover cercare di convincere l'organo decisionale della credibilità del proprio timore di persecuzione senza avere accesso a prove o ad altri mezzi indipendenti a sostegno del loro racconto. Pertanto, la disponibilità di COI che descrivono una situazione o una prassi che corrobori il resoconto del richiedente aiuta l'autorità decidente a valutare la credibilità del richiedente e la plausibilità del suo resoconto.

Le COI possono anche aiutare a **valutare uno specifico resoconto individuale** fornendo, ad esempio:

⁽⁴⁰⁾ Per un'analisi dettagliata del tema importante della credibilità e/o plausibilità cfr. EASO *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo – Un'analisi giuridica*, 2018. Parte 4: Principi e norme specifici applicabili alla valutazione delle prove e della credibilità.

Tabella 8: Valutazione di uno specifico resoconto individuale

Specifico resoconto individuale	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni su come donne nigeriane siano attratte dalle organizzazioni dedite al traffico di esseri umani (p. es. le parti coinvolte, le modalità di coercizione utilizzate, le pratiche «Juju», il ruolo dei membri della famiglia).
	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni sulle modalità di reclutamento in una milizia e sui soggetti esposti al reclutamento forzato.
	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni sulle modalità e i tempi delle mutilazioni genitali femminili in un dato paese o in una data area e sull'atteggiamento della comunità rispetto a tale pratica.
	<ul style="list-style-type: none"> • Relazioni sulle modalità di punizione adottate contro i membri dell'opposizione.
	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni sul ruolo dei familiari nel sostegno dei ribelli in Cecenia ma anche sulla strategia punitiva del regime di Kadyrov.
	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni sulla discriminazione contro particolari minoranze etniche o religiose.

Le COI costituiscono un importante mezzo per valutare il rischio di persecuzione o di danno grave nell'eventualità di ritorno al paese di origine del richiedente. Esse possono, ad esempio, aiutare ad identificare:

Tabella 9 — Valutazione del rischio nell'eventualità di ritorno

Il rischio di persecuzione o di danno grave nella eventualità di ritorno al paese di origine del richiedente	<ul style="list-style-type: none"> • Le norme giuridiche e l'applicazione concreta di perseguimento penale di persone o gruppi LGBTIQ.
	<ul style="list-style-type: none"> • Le disposizioni giuridiche e l'applicazione concreta della pena di morte, l'esistenza di una moratoria o di altre pratiche al riguardo.
	<ul style="list-style-type: none"> • Le situazioni di cui all'articolo 15, lettera b), della DQ (rifusione), quali le condizioni nelle carceri.
	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni su guerre, incluse guerre civili, e loro conseguenze per la popolazione civile.

Qualora il resoconto di una precedente persecuzione sia stato considerato credibile, sono necessarie informazioni sul mutamento della situazione che renderebbe improbabile la ripetizione della persecuzione, al fine di valutare l'opportunità di concedere lo status di rifugiato [cfr. articolo 4, paragrafo 4, della DQ (rifusione)]. Tali informazioni potrebbero concernere, ad esempio:

Tabella 10 — Ipotesi in cui una precedente persecuzione che sia stata ritenuta credibile, ripetibilità delle persecuzioni da considerare nel valutare il riconoscimento dello status di rifugiato

Qualora il resoconto di una precedente persecuzione sia stato considerato credibile, sono necessarie informazioni su un mutamento della situazione che renderebbe improbabile la ripetizione della persecuzione, al fine di valutare l'opportunità di concedere lo status di rifugiato	• Controllo della situazione a Mogadiscio.
	• Controllo della situazione in Siria nel corso della guerra civile.
	• Controllo della situazione nella Repubblica centrafricana.

Le COI possono contribuire alla comprensione dei fattori che potrebbero causare ulteriori rischi in caso di rientro oltre a quelli che avevano spinto l'individuo ad abbandonare il paese. Tali aspetti potrebbero concernere, ad esempio:

Tabella 11 — Comprensione dei fattori che potrebbero comportare rischi nell'eventualità di rientro ⁽⁴¹⁾

Comprensione dei fattori che potrebbero creare ulteriori rischi in caso di rientro oltre a quelli che avevano spinto l'individuo ad abbandonare il paese	• Aver lasciato l'Uzbekistan illegalmente può comportare una punizione sproporzionata nell'eventualità di rientro (Corte EDU, sentenza del 18 dicembre 2012, causa <i>F.N. e altri/Svezia</i> , ricorso n. 28774/09).
	• Oppure, se il caso riguarda iniziative di opposizione attiva contro le autorità del paese di origine, condotte nel paese ospitante.

Le COI sono altresì necessarie per la valutazione dell'alternativa di protezione interna ⁽⁴²⁾, poiché aiutano a chiarire questioni quali, ad esempio:

Tabella 12 — Valutazione dell'alternativa di protezione interna

Valutare l'alternativa di protezione interna	• La presenza di forze di sicurezza.
	• L'accessibilità e la sicurezza delle vie di comunicazione (p. es. da Kabul a Kandahar).
	• Le condizioni di vita a Kabul.
	• La situazione degli IDP (sfollati interni) nell'area del governo regionale del Kurdistan.
	• Il tipo di persone che fuggono da Boko Haram.

⁽⁴¹⁾ Al riguardo, cfr. ad esempio Corte EDU, sentenza del 18 dicembre 2012, causa *F.N. e altri/Svezia*, ricorso n. 28774/09 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-115396>); Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su status uniformi per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337 del 20.12.2011, pag. 14 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE32011L0095&from=IT>).

⁽⁴²⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.

3.3 Valutazione delle COI

Poiché i giudici dovranno utilizzare le COI nella valutazione delle richieste di protezione internazionale, essi dovranno altresì essere in grado di valutare il grado di attendibilità delle COI. Ciò è importante ove vi sia una sovrabbondanza di informazioni potenzialmente discordanti.

L'autorità giudiziaria deve valutare le COI fornite dai ricercatori o dalle parti prima di decidere sul caso. Le check-list giuridiche possono aiutare ad effettuare una valutazione appropriata ⁽⁴³⁾.

Per quanto concerne il peso da attribuire alle informazioni sul paese di origine, la Corte EDU ha riaffermato nella propria giurisprudenza ⁽⁴⁴⁾ la necessità di considerare la fonte di tale materiale, in particolare l'indipendenza, l'affidabilità e l'obiettività della stessa. Per quanto concerne le relazioni, gli elementi da considerare includono l'autorevolezza e la reputazione dell'autore, la serietà delle indagini grazie al quale sono state redatte, la coerenza delle loro conclusioni e l'esistenza di altre fonti che le corroborano.

Le seguenti brevi domande potrebbero rivelarsi utili nel contesto di questa guida pratica per valutare le informazioni; possono aiutare a decidere quanto peso attribuire a una particolare COI.

Tabella 13 — Domande COI

Domande COI	1. La fonte è indipendente?
	2. La fonte è affidabile?
	3. La fonte è obiettiva?
	4. Quale è la reputazione dell'autore?
	5. La metodologia è solida?
	6. Le conclusioni sono coerenti?
	7. Vi sono altre fonti che le corroborano?
	8. Le COI risultano pertinenti ed adeguate?
	9. Le COI sono aggiornate e/o ancora attuali?

Per una trattazione più approfondita, si veda *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*. Per informazioni più dettagliate sull'utilizzo di tali domande nelle giurisprudenze nazionali, cfr. allegato F: le corti francesi e del Regno Unito hanno definito l'approccio alle COI in modo molto dettagliato. Il Tribunale superiore (*Upper Tribunal*) del Regno Unito, ad esempio, emette sentenze con valore di «Orientamento sul paese».

Ricerca in modo adeguato COI affidabili è un compito difficile e delicato, che richiede preparazione ed esperienza. Al riguardo, risultano utili la conoscenza dei paesi e/o delle regioni in questione, nonché, idealmente, la padronanza della lingua originale. Di ciò deve tener conto il giudice che effettua proprie ricerche di COI.

⁽⁴³⁾ EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018.

⁽⁴⁴⁾ Corte EDU, sentenze *Saadi/Italia*, ricorso n. 37201/06, nota 175, punto 143, su: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276>; *NA/Regno Unito*, n. 25904/07, nota 175, punto 120, su: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87458>; *Sufi ed Elmi/Regno Unito*, ricorsi n. 8319/07 e n. 11449/07, punto 230, su: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434>; *JK e altri/Svezia*, nota 90, punto 88, su: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165442>

3.4 Avvertenze

La determinazione del rischio nell'eventualità di un rientro è di competenza del giudice; **le COI costituiscono semplicemente un mezzo a tale scopo.**

Le COI, anche ove affidabili, hanno precisi limiti ⁽⁴⁵⁾. Di norma risulta difficile, nella maggior parte dei casi impossibile, raccogliere informazioni sulla situazione di uno specifico individuo nel suo paese di origine: è importante ricordare che i dati personali e quelli che potrebbero consentire alle autorità del paese di origine di identificare il richiedente non devono essere trasmessi a tali autorità (cfr. anche la sezione 4).

A seconda del paese di origine, potrebbe rivelarsi difficile, ad esempio, controllare se qualcuno sia stato arrestato in un determinato giorno o abbia richiesto documenti a una autorità locale.

Potrebbe essere necessario valutare se ciò che sembra essere una prova proveniente da varie fonti **provenga in realtà da un'unica fonte**; infatti, può accadere che un certo numero di relazioni tematiche o annuali in realtà si basino sulla stessa fonte. Tale fenomeno è noto come «round-tripping», vale a dire informazioni citate in modo diverso in varie fonti, ma che in realtà si riferiscono a un'unica originaria fonte di informazioni ⁽⁴⁶⁾.

Le possibilità di ricerca in un paese di origine sono altresì limitate: le «persone di fiducia» impiegate dalle ambasciate o missioni diplomatiche nei paesi di origine possono in alcuni casi coadiuvare la raccolta di informazioni o la verifica del resoconto di un richiedente. Le loro relazioni vengono considerate quali mezzi di prova nei procedimenti. Tuttavia, tali persone e i loro metodi non sono di norma sottoposti a controllo. All'atto della valutazione di tali informazioni deve essere considerata la situazione specifica di tale modalità di raccolta delle informazioni nonché l'impossibilità della sua verifica. Inoltre, laddove si cooperi con una «persona di fiducia» in un paese di origine, va tenuta presente la necessità di mantenere la riservatezza sull'identità del richiedente, per proteggere l'interessato e i suoi familiari.

Sebbene i **social media**, i «peer media», il giornalismo partecipativo/dei cittadini, i blog e forme simili possano fornire informazioni ulteriori e resoconti personali sugli avvenimenti, la mancanza di verifica di tali fonti va considerata ai fini della valutazione delle informazioni e della loro collocazione nel contesto più ampio (cfr. sezione 2.4).

È importante assicurarsi di ottenere una panoramica completa delle fonti e delle relazioni/informazioni esistenti e disponibili, al fine di consentire una valutazione obbiettiva delle informazioni ⁽⁴⁷⁾. Per tale ragione non si deve fermare la ricerca o la valutazione delle COI semplicemente quando siano trovate informazioni che sostengono un particolare punto di vista.

Per paesi quali l'Afghanistan o l'Iran, esiste un'enorme mole di materiali disponibile su Internet, proveniente da varie fonti. In tali circostanze, è facile che si verifichi un eccesso di informazioni; pertanto, può essere utile utilizzare i criteri illustrati nelle domande sulle COI sopra elencate per selezionare le informazioni pertinenti.

Il fatto che manchino relazioni a sostegno di taluni resoconti non significa necessariamente che tali situazioni/eventi non si siano verificati. Infatti, tale carenza potrebbe essere dovuta, ad esempio, alla mancanza di testimoni, alla censura sui mezzi di informazione in determinati paesi, ad un periodo di instabilità e caos, a tabù culturali, o alla mancanza di copertura da parte della stampa estera. Tali aspetti vanno tenuti in considerazione poiché possono limitare o ritardare la produzione di relazioni. Inoltre, è possibile che le missioni conoscitive non abbiano visitato particolari aree a causa, ad esempio, della mancanza di risorse, della mancanza di tempo, di ragioni di sicurezza o dell'impossibilità di raggiungere una data zona. Per esempio le missioni ispettive del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti non visitano tutti i centri di detenzione nel corso delle loro indagini periodiche.

⁽⁴⁵⁾ Accord, *Researching Country of Origin Information — Training Manual*, paragrafo 2.1.3, Accuracy and Currency, pag. 34 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

⁽⁴⁶⁾ Cfr. Unione europea, *Common EU Guidelines for Processing Country of Origin Information (COI)*, aprile 2008 (<http://www.refworld.org/docid/48493f72.html>).

⁽⁴⁷⁾ EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, n. 4.3.2.

Si deve prestare attenzione alle traduzioni inaffidabili; bisogna inoltre considerare se il responsabile della decisione utilizza una lingua nella quale vi sono poche COI disponibili. Tali limiti vanno tenuti presenti all'atto della valutazione delle COI. Laddove vi sia una limitazione linguistica nell'accesso ad una varietà di fonti, sarà altrettanto limitata la capacità di esercitare il controllo circa l'utilizzo delle fonti nonché quella di corroborare le informazioni principali attraverso il confronto con varie altre fonti ⁽⁴⁸⁾.

Non esiste uno standard comune per la trascrizione da un alfabeto a un altro, il che comporta spesso differenze di scrittura.

Mohammad

محمد

Può essere scritto in numerosi differenti modi in inglese, quali:

Mohammad

Mohamed

Mohammed

Lo stesso avviene per:

luoghi;

nomi;

organizzazioni.

Occorre evitare conclusioni affrettate nel caso di discrepanze.

Anche i calendari variano, ad esempio il 1^o gennaio 2000 del calendario gregoriano, nel calendario islamico sarebbe il 24 ramadan 1420, nel persiano l'11 dey 1378, nell'afghano l'11 dalwa 1378, e in quello etiope il 22 takhsas 1992. L'uso di calendari diversi va tenuto presente ai fini della valutazione della sequenza temporale delle vicende del richiedente.

Si ricorda che **molte istituzioni, titoli e gerarchie** non hanno traduzioni univoche e che possono essere tradotte in modo diverso dalle varie fonti, per indicare la medesima istituzione o lo stesso titolo. Ciò spesso si verifica poiché l'istituzione è specifica di un dato paese e non ha equivalenti altrove: ad esempio il sistema di registrazione hukou in Cina, il sistema bancario hawala in alcuni paesi musulmani come pure i gradi militari in differenti paesi.

⁽⁴⁸⁾ Accord, *Researching Country of Origin Information — Training Manual*, paragrafo 2.1.3, Accuracy and Currency, pag. 34 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

4. Porre domande appropriate per ottenere informazioni sul paese di origine

Una richiesta di asilo dà sempre adito a taluni quesiti. Le COI possono aiutare a rispondere a questi quesiti. I seguenti principi sono tratti dai principali manuali sull'argomento ⁽⁴⁹⁾.

La formulazione dei quesiti dipende dalle circostanze e dalla complessità del caso in esame. A volte potreste avere la necessità di informazioni di carattere generale per delineare un quadro complessivo della situazione in un determinato paese. Altre volte, avrete bisogno di informazioni molto dettagliate e relative ad uno specifico caso o argomento, per comprendere un elemento cruciale di un caso o verificare la credibilità del richiedente. Dovreste accertarvi che le informazioni che cercate siano pertinenti alla decisione sul singolo caso.

Nel formulare le domande di ricerca, è importante considerare chi è il richiedente. Il richiedente è un uomo, una donna o un minore? Il richiedente è una persona in buone condizioni di salute o è affetto da una malattia o infermità? Manifesta vulnerabilità specifiche? Le vostre domande tengono conto delle differenze di genere?

Le domande che porrete apparterranno quasi sempre a una delle seguenti categorie:

- domande relative alla protezione;
- domande relative alla credibilità.

Le **domande relative alla protezione** riguardano la sostanza della richiesta di asilo. Lo scopo di porre queste domande è di valutare il rischio potenziale che il richiedente affronterebbe nel proprio paese di origine.

Tali domande possono riferirsi al timore del richiedente di essere perseguitato a causa di motivi che giustificano l'asilo (razza, religione, nazionalità, appartenenza a una determinata categoria sociale od opinione politica).

Tali domande possono anche riguardare l'esame da parte del giudice dell'eventuale titolo del richiedente a beneficiare della protezione sussidiaria a norma della DQ (rifusione). La valutazione dovrebbe indicare se vi sia un rischio effettivo per il richiedente di subire danni gravi nel proprio paese di origine sotto forma di condanna o esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; o se vi sia minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

I quesiti possono anche riguardare la valutazione della sufficiente protezione nel paese di origine del richiedente o la praticabilità dell'alternativa di ricollocazione interna.

I **quesiti relativi alla credibilità** possono essere utili per aiutare a preparare un'audizione e, in una fase successiva, per corroborare i dettagli della testimonianza del richiedente. Per il giudice con competenze istruttorie, tale tipo di domande mira all'identificazione di fatti riguardanti il paese o la regione di origine del richiedente. Per esempio, potreste chiedere:

- quali sono i nomi delle vie principali di Aleppo, e quali sono gli edifici e le attrazioni principali di quella zona?
- quali sono i nomi dei partiti di opposizione nel paese di origine?
- di che colore sono le uniformi della polizia nella regione di origine?

La modalità di formulazione della domanda può influenzare il tipo di informazioni che possono essere raccolte. Le domande troppo specifiche o, al contrario, eccessivamente generiche sono inopportune, così come le domande tendenziose o manipolatorie. Come già osservato, bisogna ricordare che possono esistere svariate ortografie di nomi di organizzazioni e/o persone e che l'errore ortografico su nomi, luoghi o gruppi può ostacolare l'identificazione dei risultati.

La vera forza delle COI risiede nella raccolta di elementi fattuali sulla situazione generale in un paese di origine piuttosto che nella verifica di dettagli riguardanti i trascorsi personali di un richiedente. Pertanto, le COI possono coadiuvare maggiormente la raccolta di informazioni pertinenti tramite la formulazione di

⁽⁴⁹⁾ Tali domande sono elencate nell'allegato B.


domande sulla situazione generale. Un'ovvia eccezione a questa norma generale si ha qualora il richiedente sia una persona di alto profilo nel proprio paese di origine.

Tutti i tipi di ricerca sono effettuati tramite domande. La formulazione di un quesito di ricerca è il primo passo nell'avvio di un'attività di ricerca. La visualizzazione delle domande può aiutarvi a prepararvi per la vostra ricerca di COI.

Potete organizzare le vostre domande tramite una semplice struttura ad albero. Risulta utile porre il quesito principale nel tronco e le questioni oggetto di ricerca nei rami. Da questi rami si diramano ramoscelli contenenti quesiti di ricerca dettagliati.

Esempio di un albero di ricerca: un cittadino del Pakistan sostiene di aver bisogno di protezione internazionale in quanto membro del gruppo religioso degli Ahmadis. Egli asserisce di temere grave danno da parte del movimento Khatme Naby'wat che perseguita gli Ahmadis in Pakistan, accusandoli di essere apostati. Il suddetto movimento sostiene inoltre che i suoi fini sono conformi al quadro giuridico del Pakistan, in particolare alla legislazione contro la blasfemia⁽⁵⁰⁾. Le questioni presenti in questo scenario possono essere organizzate usando un «albero di ricerca» come nel seguente esempio tratto da Accord.

Tabella 14 — Albero di ricerca dal Manuale di formazione dell'Accord⁽⁵¹⁾



⁽⁵⁰⁾ Accord, *Researching Country of Origin Information — Training Manual*, paragrafo 3.3.1, Religione, pag. 61 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

⁽⁵¹⁾ *Ibid.*

5. Aspetti procedurali e condivisione delle informazioni

5.1 Livello di prova

La DQ (rifusione) non prescrive uno standard di prova necessario affinché un timore sia considerato fondato. Va rilevato che la CGUE, nella sentenza *Y e Z* ⁽⁵²⁾ nel valutare se il timore del ricorrente sia fondato, ha chiarito che le autorità competenti sono tenute ad «appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale da far fondatamente temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione» ⁽⁵³⁾.

Va altresì ricordato che la CGUE, nella sentenza nella causa C-277/11, *MM* ⁽⁵⁴⁾, ha prescritto due fasi distinte di analisi nella valutazione delle richieste di protezione internazionale e ha osservato che il livello di prova della prima fase (l'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda) può differire fra le varie giurisdizioni.

Per ulteriori dettagli, si veda la sezione 3.1

5.2 Onere della prova

In conformità ai principi giuridici generali in materia di prove, l'onere probatorio incombe al soggetto che formula l'asserzione. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 1, della DQ (rifusione) non fa riferimento all'esistenza di un onere probatorio in capo al richiedente, ma solo al fatto che gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a fornire elementi che motivino la domanda. Fare riferimento ad un onere della prova non è sempre d'aiuto. La CGUE non utilizza il termine «prova» con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, della DQ (rifusione), ma nel caso C-277/11, *MM*, stabilisce chiaramente che il richiedente è tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale ⁽⁵⁵⁾.

Il dovere di cooperare come definito all'articolo 13, paragrafo 1, dell'APD (rifusione) non fa riferimento alle COI. Tuttavia, i richiedenti sono liberi di sottoporre all'esame le COI che essi ritengano pertinenti alla loro domanda.

Quando si valutano le esclusioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva qualifiche/articolo 1 F della convenzione relativa allo status dei rifugiati, il livello di prova è quello della sussistenza di «fondati motivi per ritenere» che la persona in esame rientri nell'ambito delle disposizioni in parola. Ciò richiede informazioni attendibili e affidabili ⁽⁵⁶⁾. Tuttavia, va ricordato che in materia di esclusione l'onere della prova ricade sullo Stato membro.

Se si considerano tali questioni, si prega di consultare l'[Analisi giuridica sull'esclusione](#). Lo stesso si applica altresì alla [cessazione della protezione internazionale](#).

5.3 Parità delle armi

Le procedure eque richiedono il rispetto del principio della **parità delle armi** fra le parti coinvolte nelle procedure d'asilo ⁽⁵⁷⁾. «Quando l'organo giurisdizionale decide di fare affidamento su informazioni sul paese che non siano state prese in considerazione in precedenza dall'autorità accertante, risulta essenziale

⁽⁵²⁾ CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland/Y e Z*, EU:C:2012:518, punto 76 (<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126364&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373237>).

⁽⁵³⁾ EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo – Un'analisi giuridica*, 2018, n. 1.2.5.

⁽⁵⁴⁾ CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, causa C-277/11, *M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, ECLI: EU:C:2012:744, punto 64 (<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?sessionid=9ea7d2dc30d6f3e160b1850a4c8098eb8a388440fb52.e34KaxiLc3qMb40Rch0Saxy-Mahf0?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7920>).

⁽⁵⁵⁾ *Ibid.*, punto 65.

⁽⁵⁶⁾ UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees*, 4 settembre 2003, HCR/GIP/03/05 (<http://www.refworld.org/docid/3f5857684.html>), paragrafi 34-36.

⁽⁵⁷⁾ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 364 del 18 dicembre 2000, pag. 20 (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf), e direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), GU L 180 del 29 giugno 2013, pag. 69 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=it>).

valutare la pubblica accessibilità a tali informazioni e il loro grado di attinenza al caso. Questi fattori possono implicare diversi livelli di doveri relativamente alla comunicazione delle predette informazioni alle parti»⁽⁵⁸⁾.

5.4 Riferimenti/citazioni delle fonti di COI nelle decisioni⁽⁵⁹⁾

Le fonti di informazioni utilizzate da un organo giurisdizionale per le proprie determinazioni devono sempre essere trasparenti; si può derogare da tale regola solo nel caso di timori relativi alla sicurezza.

Il requisito della sufficiente motivazione nelle decisioni degli organi giudiziari relative alle richieste di protezione internazionale implica la necessità che tali organi esplicitino quali fonti di informazioni sono state utilizzate al fine della valutazione della fondatezza del ricorso. Ciò è necessario nella misura in cui la ratio della sentenza si basa sulla valutazione delle condizioni esistenti nel paese di origine.

La motivazione di una sentenza comprende l'esame delle questioni fattuali e giuridiche al centro della controversia. Laddove una domanda è respinta, tale decisione deve contenere le relative ragioni di fatto (ivi incluse le COI) e di diritto⁽⁶⁰⁾. All'atto dell'esame delle COI, vanno affrontate le obiezioni alle prove, specie in termini di ammissibilità delle stesse. Va altresì considerato il peso delle prove in fatto che si ritengono probabilmente pertinenti ai fini della risoluzione della controversia.

Le COI utilizzate e citate nelle sentenze non dovrebbero essere eccessivamente generiche, e dovrebbero essere pertinenti; inoltre, dovrebbero sempre riflettere le circostanze individuali dei richiedenti asilo.

Alcuni esempi di modi efficaci di citare le COI sono i seguenti⁽⁶¹⁾:

citazione generale	Nome della fonte (autore e/o istituzione);
	titolo della pubblicazione;
	data della pubblicazione (inoltre, ove applicabile, periodo analizzato);
	pagina/e, paragrafo/i o titolo della sezione in cui si trova l'informazione specifica;
	collegamento Internet (URL) con data di accesso (per i documenti pubblicati su Internet).
articoli sui riviste	Nome della rivista;
	titolo dell'articolo;
	numero del volume.

La citazione deve essere abbastanza precisa da permettere l'identificazione del documento: pertanto, essa dovrebbe contenere menzione del suo autore o fonte, il titolo completo, la data di pubblicazione e, nel caso, il numero di riferimento⁽⁶²⁾.

⁽⁵⁸⁾ EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo – Un'analisi giuridica*, 2018, n. 4.8.4.1.

⁽⁵⁹⁾ Il termine «sentenza» è utilizzato anche per descrivere decisioni quasi giudiziarie.

⁽⁶⁰⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione); GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60; cfr. pag. 74 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=it>).

⁽⁶¹⁾ Accord, *Researching Country of Origin Information — Training Manual*, pag. 170 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

⁽⁶²⁾ Cfr. Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 10 luglio 2017, M.N. n. 400593 C (<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035163349&fastReqId=1340092730&fastPos=1>).

5.5 Utilizzo di fonti che non possono essere divulgate

Talvolta sarà necessario considerare dati riservati. Sebbene tale esigenza possa ostacolare la valutazione dell'accuratezza delle notizie fornite dall'informatore, si potrà dare maggior peso alle stesse laddove sia spiegato il motivo dell'esigenza di anonimato o laddove l'editore della relazione sia un'organizzazione di serietà tale da far ritenere che abbia verificato per quanto possibile l'attendibilità della fonte. Tuttavia, fatte salve le suddette eccezioni, di norma le COI saranno ritenute affidabili solo se di pubblico dominio e di autore noto ⁽⁶³⁾.

Uno dei requisiti di base delle COI è che le informazioni utilizzate siano di pubblico dominio. L'uso di informazioni pubbliche assicura che le informazioni siano disponibili per la revisione, la verifica o l'esame da parte del richiedente asilo, degli esperti e del pubblico in generale. Le informazioni basate su fonti riservate potrebbero avere un valore limitato a causa delle difficoltà di verificarle.

Sebbene l'importanza dell'accessibilità pubblica delle COI sia riconosciuta, le posizioni riguardo all'utilizzo e alla produzione di informazioni riservate possono variare da paese a paese ⁽⁶⁴⁾.

Di norma, il richiedente ha diritto ad accedere alle COI relative al suo fascicolo allo stesso modo in cui ha accesso a tutte le altre informazioni nello stesso fascicolo. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni ⁽⁶⁵⁾:

Tabella 15 — Articolo 23, paragrafo 1, DPA, Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base che è o sarà presa una decisione.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi gli Stati membri:

- a) aprono l'accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V; e
- b) stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto del diritto di difesa del richiedente.

Con riguardo alla lettera b), gli Stati membri possono, in particolare, dare accesso a dette informazioni o fonti all'avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

La IARLJ fa riferimento a due criteri generali a tale proposito ⁽⁶⁶⁾: le informazioni o le fonti devono essere disponibili ai giudici nel corso del procedimento ⁽⁶⁷⁾ e le procedure giuridiche nazionali debbono garantire i diritti di difesa del richiedente ⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶³⁾ IARLJ, *A Structured Approach to the Decision Making Process in Refugee and other International Protection Claims*, conferenza IARLJ/JRTI/UNHCR: «The Role of the Judiciary in Asylum and Other International Protection Law in Asia», Seul, Corea, 10-11 giugno 2016, pagg. 43-44 (https://www.iarjlj.org/iarlj-documents/general/IARLJ_Guidance_RSD_paper_and_chart.pdf).

⁽⁶⁴⁾ Accord, *Researching Country of Origin Information — Training Manual*, pag. 37 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

⁽⁶⁵⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60; cfr. pag. 74 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=it>).

⁽⁶⁶⁾ IARLJ, *Due Process Standards for the Use of Country of Origin Information (COI) in Administrative and Judicial Procedures* (10th World Conference, 2014), punto 12 (https://www.iarjlj.org/images/stories/Tunis_conference/WPPapers/COI.pdf).

⁽⁶⁷⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60; cfr. pag. 74 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=it>).

⁽⁶⁸⁾ *Ibid.*

6. Valutazioni particolari

Nota preliminare: si prega di leggere la presente sezione unitamente alle note sugli aspetti procedurali e sulla condivisione di informazioni di cui al capitolo 5 della presente guida.

6.1 Valutazione dell'esclusione

In genere, le COI saranno di cruciale importanza nel determinare se taluna delle ragioni per l'esclusione trovi applicazione. Il Consiglio d'Europa ha riconosciuto che:

«una delle modalità più appropriate con le quali le autorità nazionali possono ottenere 'informazioni chiare e credibili' dell'applicabilità delle clausole di esclusione ad un individuo è costituita dall'opportuno ricorso ad informazioni sul paese di origine affidabili e pertinenti. Le indicazioni che portano a ritenere che una persona abbia commesso un atto di cui dal punto a) al punto c) dell'articolo 1 F [(69)] possono essere tratte dalle informazioni nel paese di asilo o da un tribunale internazionale, da una confessione attendibile dei richiedenti asilo o da preve condanne o procedimenti penali legittimi. Al contrario, tali indicazioni non possono essere dedotte da informazioni basate su dicerie o meri sospetti» (70).

L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva qualifiche adotta la formulazione dei motivi di esclusione di cui all'articolo 1 F della convenzione di Ginevra. Al fine di determinare se una persona debba essere esclusa su tale base, le COI possono fornire importanti informazioni su crimini contro la pace, sui crimini di guerra o i crimini contro l'umanità (71); reati gravi di diritto comune, e sull'entità del presunto obiettivo politico perseguito da tali crimini (72); nonché su atti contrari alle finalità ed ai principi delle Nazioni Unite (73), che possano avere avuto luogo nel paese di origine della persona in esame oppure in un paese terzo pertinente. Le COI possono inoltre contribuire ad accertare se la persona in questione abbia istigato o partecipato alla commissione dei crimini in argomento (74). Nell'esame delle COI in tale contesto, va verificato con cura che le informazioni in questione riguardino il richiedente e che le fonti siano affidabili.

Le COI possono essere utili nella valutazione di quanto dichiarato dal richiedente, o nella verifica di una condanna per un reato da parte di un tribunale straniero.

Lo stesso principio si applica all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva qualifiche (75), il quale fissa i motivi di esclusione dal beneficio della protezione sussidiaria.

6.2 Valutazione della cessazione della protezione internazionale

La disponibilità di COI aggiornate è di vitale importanza laddove la cessazione sia proposta con la motivazione che le circostanze che avevano determinato il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria sono venute meno (76). All'atto dell'analisi delle COI in tale contesto, è importante esaminare le COI che erano pertinenti al tempo dell'identificazione del rischio prima di considerare la situazione corrente, in quanto è necessario effettuare un confronto.

(69) Le basi del diniego dello status di rifugiato sono fissate dall'articolo 12 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337/9 del 20.12.2011, pag. 9 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT>) e sono modellate fedelmente sui motivi di esclusione di cui all'articolo 1 D, paragrafi E ed F della convenzione sui rifugiati.

(70) Consiglio d'Europa: Comitato dei ministri, *Recommendation Rec(2005) 6 of the Committee of Ministers to Member States on Exclusion From Refugee Status in the Context of Article 1 F of the Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951*, 23 marzo 2005, Rec(2005) 6 (<http://www.refworld.org/docid/4278d27c4.html>).

(71) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su status uniformi per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT>).

(72) *Ibid.*, pag. 17.

(73) *Ibid.*, pag. 17.

(74) *Ibid.*, pag. 17.

(75) *Ibid.*, pag. 18.

(76) *Ibid.*, pagg. 16-18.

Nell'applicazione del predetto motivo di cessazione, gli Stati membri devono esaminare se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni⁽⁷⁷⁾. Ciò costituisce un valore soglia da raggiungere al fine di dimostrare l'applicabilità di questo motivo di cessazione. L'onere della prova riguardo questa motivazione spetta allo Stato membro. Laddove le circostanze esistenti nel paese di origine possano essere mutate e si valuti la cessazione dello status di rifugiato, «ricade sul paese di asilo l'onere di dimostrare che si sia verificato nel paese di origine un mutamento fondamentale, stabile e duraturo»⁽⁷⁸⁾. Un motivo di cessazione simile si applica al mutamento delle circostanze che avevano indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria, a cui si applicano i principi di cui sopra⁽⁷⁹⁾.

⁽⁷⁷⁾ *Ibid.*, pag. 17.

⁽⁷⁸⁾ UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 3: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the «Ceased Circumstances» Clauses)*, 10 febbraio 2003, HCR/GIP/03/03, punto 25, punto ii (<http://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html>).

⁽⁷⁹⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337 del 20.11.2011, pag. 9 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT>).

Allegato A — Metodologia dell'EASO per le attività di sviluppo professionale disponibili per i membri degli organi giudiziari

Contesto e introduzione

Conformemente all'articolo 6 del suo regolamento istitutivo ⁽⁸⁰⁾ (di seguito: «il regolamento»), l'EASO organizza e sviluppa la formazione destinata ai membri di tutti gli organi giudiziari negli Stati membri. A tale scopo, l'EASO si avvale della competenza di istituzioni accademiche e di altre organizzazioni pertinenti e tiene conto della cooperazione dell'Unione in tale settore, nel pieno rispetto dell'indipendenza degli organi giudiziari nazionali.

Allo scopo di favorire il rafforzamento delle norme di qualità e l'armonizzazione delle decisioni in tutta l'Unione europea, e in linea con il suo mandato giuridico, l'EASO fornisce un duplice sostegno formativo che comprende lo sviluppo e la pubblicazione di materiali di sviluppo professionale e l'organizzazione di attività di sviluppo professionale. Con l'adozione della presente metodologia, l'EASO si propone di delineare le procedure che saranno seguite per l'attuazione delle sue attività di sviluppo professionale.

Nello svolgimento di tali compiti, l'EASO si impegna a seguire l'approccio e i principi indicati nel campo della cooperazione dell'EASO con gli organi giudiziari adottati nel 2013 ⁽⁸¹⁾. A seguito della consultazione condotta con i membri della rete di organi giudiziari dell'EASO, sono state apportate modifiche alla detta metodologia, affinché rifletta meglio gli sviluppi avvenuti nel frattempo.

Programma di sviluppo professionale

Contenuto e ambito di applicazione — In linea con il mandato giuridico previsto dal regolamento e in collaborazione con gli organi giudiziari, l'EASO adotterà un programma di sviluppo professionale inteso a fornire ai membri degli organi giudiziari un quadro completo del sistema europeo comune di asilo (di seguito: il «CEAS»). A seguito delle discussioni avvenute nel corso della riunione di programmazione e di coordinamento annuale dei membri della rete di organi giudiziari dell'EASO, che ha avuto luogo a dicembre 2014, e successivamente, si è rilevato che il programma con le scadenze non rifletteva in modo esatto la portata dei materiali da sviluppare né soddisfaceva in misura adeguata i particolari requisiti del gruppo target. Di conseguenza, previa consultazione con i membri della rete, la nomenclatura utilizzata è stata modificata. In prosieguo, si farà riferimento al **programma di sviluppo professionale dell'EASO** per i membri degli organi giudiziari (in prosieguo: **PSP dell'EASO**). Il programma consisterà, tra l'altro, di talune **analisi giuridiche**, a loro volta corredate di **note orientative per i facilitatori**. Le prime saranno elaborate sulla base degli aspetti sostanziali della materia in questione, da una prospettiva giuridica, mentre le ultime fungeranno da strumento utile per gli incaricati di organizzare e realizzare riunioni di sviluppo o formazione professionale.

Il contenuto dettagliato del programma e l'ordine in cui i capitoli saranno realizzati sono stati stabiliti in seguito a una valutazione delle esigenze condotta in collaborazione con la rete di organi giudiziari dell'EASO (in prosieguo: la «rete dell'EASO») che attualmente comprende i punti di contatto nazionali dell'EASO negli organi giudiziari degli Stati membri, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e i due organi giudiziari con i quali l'EASO ha uno scambio di lettere formale: l'Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (IARLJ) e l'Associazione dei giudici amministrativi europei (AEAJ). Inoltre, ove opportuno saranno consultati anche altri partner fra cui l'UNHCR, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG) e l'Accademia di diritto europeo (ERA). Se ne terrà conto anche nel programma di lavoro annuale adottato dall'EASO nel quadro delle sue riunioni di programmazione e di coordinamento. Tenendo in considerazione le esigenze comunicate dalla rete dell'EASO, gli sviluppi giurisprudenziali a livello europeo

⁽⁸⁰⁾ Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, GU L 132 del 29.05.2010, pag. 11 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:IT:PDF>).

⁽⁸¹⁾ Nota sulla cooperazione dell'EASO con gli organi giudiziari degli Stati membri, 21 agosto 2013.

e nazionale, il livello di divergenza nell'interpretazione delle disposizioni pertinenti e gli sviluppi nel settore, saranno sviluppati materiali in linea con la seguente struttura concordata con le parti interessate.

Nel frattempo, hanno avuto luogo alcuni eventi, da cui è scaturita l'esigenza di una rivalutazione sia dell'elenco dei capitoli sia dell'ordine in cui essi vanno trattati. In particolare, è stata avviata, e in alcuni casi completata, la redazione di taluni capitoli [protezione sussidiaria, articolo 15, lettera c), DQ, esclusione, cessazione della protezione internazionale e requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale]. Inoltre, altri capitoli inclusi nell'elenco iniziale sono stati successivamente accantonati per essere portati a termine nell'ambito di un contratto concluso tra l'EASO e IARLJ-Europe per la fornitura di materiali di sviluppo professionale su talune tematiche fondamentali ⁽⁸²⁾. Ciò è stato fatto nell'ottica di velocizzare il processo di sviluppo dei materiali e avviene con la partecipazione dei membri della rete dell'EASO, cui è data la possibilità di accordarsi sulle bozze dei materiali in fase di sviluppo. Alla luce di questi sviluppi, è necessario procedere a una rivalutazione di tale metodologia. Al fine di accrescere la prevedibilità del modo in cui verranno trattati i restanti capitoli e di fornire un piano d'azione più affidabile per il futuro, nell'autunno del 2015 è stato effettuato un esercizio di rivalutazione, attraverso cui i membri della rete di organi giudiziari dell'EASO hanno manifestato un'opinione sull'ordine in cui i capitoli andavano sviluppati.

Portati a termine finora

- *Articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche (2011/95/UE)*
- *Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE)*
- *Cessazione della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche (2011/95/UE)*

Completata da IARLJ-Europe su incarico dell'EASO

- *Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*
- *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*
- *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica*
- *Procedure di asilo e il principio di non-refoulement — Un'analisi giuridica*

Capitoli ancora da elaborare

- *Accoglienza nel contesto della direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)*
- *Vulnerabilità nei casi di protezione internazionale*
- *Protezione internazionale in situazioni di conflitto armato*
- *Diritti fondamentali e diritto internazionale dei rifugiati*

Coinvolgimento di esperti

Gruppi di redazione — Il PSP dell'EASO sarà sviluppato da quest'ultimo in collaborazione con la rete dell'EASO attraverso l'istituzione di specifici gruppi di lavoro (gruppi di redazione) per la realizzazione di ciascun capitolo del PSP, fatta eccezione per i capitoli sviluppati sotto gli auspici del contratto concluso con la IARLJ. I gruppi di redazione saranno composti da esperti nominati tramite la rete dell'EASO. In linea con il programma di lavoro dell'EASO e con il piano concreto adottato nelle riunioni di programmazione e di coordinamento annuali, l'EASO emanerà un invito a presentare proposte per la realizzazione di ciascun capitolo.

⁽⁸²⁾ Tali argomenti fondamentali consistono di analisi giuridiche sui seguenti temi: introduzione al CEAS, valutazione delle prove e della credibilità, e procedure in materia d'asilo.

Gli inviti sono inviati alla rete dell'EASO specificando l'ambito del capitolo da realizzare, i tempi previsti e il numero di esperti necessari. I punti di contatto nazionali dell'EASO per i membri degli organi giudiziari sono invitati a collaborare con gli organi giudiziari per l'identificazione degli esperti che sono interessati e disponibili a contribuire alla realizzazione del capitolo.

Sulla base delle nomine ricevute, l'EASO condivide con la propria rete una proposta di creazione di un'équipe di redazione. La proposta sarà elaborata dall'EASO in sintonia con i criteri riportati in appresso.

- 1) Se il numero delle candidature ricevute è pari o inferiore al numero di esperti richiesto, tutti gli esperti candidati saranno automaticamente invitati a far parte dell'équipe di redazione.
- 2) Se le candidature ricevute superano il numero di esperti richiesto, l'EASO effettuerà una preselezione motivata degli esperti. La preselezione sarà eseguita come segue:
 - l'EASO sceglierà in via prioritaria gli esperti che sono disponibili a partecipare a tutto il processo, partecipando anche a tutte le riunioni di esperti;
 - se vi sono più esperti candidati dallo stesso Stato membro, l'EASO contatterà il punto focale chiedendogli di scegliere un esperto. In questo modo si consentirà una più ampia rappresentanza degli Stati membri nel gruppo.
 - l'EASO proporrà quindi di attribuire la priorità agli organi giudiziari rispetto agli assistenti o ai relatori giuridici;
 - se le candidature continuano ad essere superiori al numero di esperti richiesto, l'EASO presenterà una proposta motivata di selezione, che tenga conto della data in cui le candidature sono state ricevute (sarà attribuita la priorità alle prime) e dell'interesse dell'EASO a garantire un'ampia rappresentanza regionale.

L'EASO inviterà inoltre l'UNHCR a nominare un rappresentante che entri a far parte dell'équipe di redazione.

La rete dell'EASO sarà invitata a esprimere i propri pareri e/o a presentare suggerimenti sulla selezione di esperti proposta entro un periodo massimo di dieci giorni. La selezione finale terrà conto dei pareri della rete dell'EASO e confermerà la composizione dell'équipe di redazione.

Gruppo consultivo — In linea con il regolamento, l'EASO cercherà di coinvolgere un gruppo consultivo — composto da rappresentanti di organizzazioni della società civile e del mondo accademico — per ogni set di materiale sviluppato per il programma di sviluppo professionale (PDS) dell'EASO.

Ai fini della costituzione del gruppo consultivo, l'EASO pubblica inviti a manifestare interesse rivolti ai membri del forum consultivo dell'EASO nonché ad altre organizzazioni, esperti o rappresentanti del mondo accademico pertinenti, raccomandati dalla rete dell'EASO.

Tenendo conto della competenza e della conoscenza del campo giudiziario degli esperti e delle organizzazioni che rispondono all'invito, nonché dei criteri di selezione del forum consultivo dell'EASO, quest'ultima presenterà una proposta motivata alla propria rete, che in definitiva confermerà la composizione del gruppo per ogni argomento.

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sarà invitata a partecipare al gruppo consultivo.

Elaborazione del PDS dell'EASO

Fase preliminare — Prima dell'avvio del processo di redazione, l'EASO preparerà una serie di documenti, fra cui:

- 1) una bibliografia delle risorse pertinenti e del materiale disponibile sull'argomento;
- 2) una compilazione della giurisprudenza europea e nazionale sull'argomento da pubblicare come documento separato — Compilazione della giurisprudenza per il PDS dell'EASO.

Il gruppo consultivo, insieme agli organi giudiziari della rete dell'EASO⁽⁸³⁾, svolgerà un ruolo importante nella fase preliminare. A tal fine, l'EASO informerà la propria rete e il gruppo consultivo sull'ambito di ciascun argomento e condividerà un progetto di materiale preparatorio insieme a un invito a fornire ulteriori informazioni ritenute rilevanti per lo sviluppo. Di tali informazioni si terrà conto nel materiale che sarà condiviso con la rispettiva équipe di redazione.

Processo di redazione — L'EASO organizzerà almeno due (o più laddove necessario) riunioni di lavoro per l'elaborazione di ciascun set di sviluppo del PDS dell'EASO. Nel corso della prima riunione, l'équipe di redazione:

- nominerà un coordinatore o più coordinatori per il processo di redazione;
- svilupperà la struttura del capitolo e adotterà la metodologia di lavoro;
- distribuirà i compiti per il processo di redazione;
- svilupperà gli elementi di base del contenuto del capitolo.

Sotto la supervisione del coordinatore del gruppo, e in stretta collaborazione con l'EASO, l'équipe elaborerà un progetto preliminare del rispettivo capitolo.

Nel corso della seconda riunione, l'équipe:

- esaminerà il progetto preliminare e concorderà il contenuto;
- garantirà la coerenza di tutte le parti e di tutti i contributi al progetto;
- esaminerà il progetto da un punto di vista didattico.

Sulla base delle necessità, l'équipe può proporre all'EASO l'organizzazione di ulteriori riunioni per l'ulteriore elaborazione del progetto. Una volta completato, il progetto sarà condiviso con l'EASO.

Controllo della qualità — L'EASO condividerà il primo progetto completato dall'équipe di redazione con la rete dell'EASO, l'UNHCR e il gruppo consultivo che saranno invitati a esaminare il materiale allo scopo di aiutare il gruppo di lavoro a migliorare la qualità del progetto definitivo.

Tutti i suggerimenti ricevuti saranno condivisi con il coordinatore dell'équipe di redazione, che assicurerà il coordinamento con l'équipe di redazione per prendere in considerazione i suggerimenti e preparare un progetto definitivo. In alternativa, il coordinatore può proporre l'organizzazione di un'altra riunione per valutare le proposte qualora queste ultime siano particolarmente rilevanti o possano influire considerevolmente sulla struttura e sul contenuto del capitolo.

Per conto dell'équipe di redazione, il coordinatore condividerà il capitolo con l'EASO.

Processo di aggiornamento — L'EASO si rivolgerà a un fornitore di servizi in grado di condurre una revisione periodica del carattere giudiziario dell'attuale PDS dell'EASO e di raccomandare eventuali aggiornamenti da apportare, tenendo conto della natura specializzata delle informazioni da fornire e della necessità di assicurare il massimo rispetto per l'indipendenza degli organi giudiziari.

Attuazione del PDS dell'EASO

In collaborazione con i membri della rete dell'EASO e la REFG, l'EASO sosterrà l'uso del programma di formazione da parte degli organi giudiziari nazionali e degli istituti di formazione nazionali. Il sostegno dell'EASO al riguardo consisterà degli elementi esposti di seguito.

Nota orientativa per i facilitatori — La nota orientativa serve come strumento di riferimento pratico per i facilitatori e fornisce indicazioni per l'organizzazione e l'attuazione di seminari pratici sul PDS. Seguendo la stessa procedura descritta per l'elaborazione dei vari capitoli che compongono il PDS, l'EASO istituirà un'équipe di redazione per elaborare una nota orientativa per i facilitatori. È consuetudine consolidata che tale équipe sia composta da uno o più membri dell'équipe di redazione responsabile della stesura dell'analisi giuridica su cui si fonderà la nota orientativa.

⁽⁸³⁾ Sarà consultato anche l'UNHCR.

Seminari per i facilitatori nazionali — Inoltre, in seguito all’elaborazione di ciascun capitolo del PDS, l’EASO organizzerà un seminario per i facilitatori nazionali, che fornirà un quadro approfondito del capitolo nonché la metodologia proposta per l’organizzazione di seminari a livello nazionale.

- **Nomina dei facilitatori nazionali e preparazione del seminario** — L’EASO cercherà di ottenere il sostegno di almeno due membri dell’équipe di redazione per favorire la preparazione e facilitare il seminario. L’EASO selezionerà i facilitatori dal gruppo di facilitatori della rete dell’EASO, tenendo conto delle proposte del comitato di selezione.
- **Selezione dei partecipanti** — L’EASO spedisce alla propria rete un invito per l’identificazione di diversi facilitatori potenziali con competenze specifiche nel settore, che siano interessati e disponibili ad organizzare seminari sul PDS dell’EASO a livello nazionale. Se le candidature superano il numero specificato nell’invito, l’EASO effettua una selezione attribuendo la priorità a un’ampia rappresentanza geografica nonché alla selezione dei facilitatori che con maggiore probabilità faciliteranno l’attuazione del PDS a livello nazionale. Sulla base delle necessità e in sintonia con il programma di lavoro e il piano di lavoro annuale, adottati nel quadro delle riunioni di programmazione e di coordinamento dell’EASO, quest’ultima potrebbe valutare la possibilità di organizzare ulteriori seminari per i facilitatori.

Seminari nazionali — In stretta collaborazione con la rete dell’EASO e con gli istituti di formazione giudiziaria pertinenti a livello nazionale, l’EASO promuoverà l’organizzazione di seminari a livello nazionale. Così facendo, l’Agenzia sosterrà anche il coinvolgimento dei membri degli organi giudiziari che hanno contribuito all’elaborazione del PDS o hanno partecipato a seminari per i facilitatori dell’EASO.

Seminari avanzati dell’EASO

L’EASO svolgerà inoltre un seminario avanzato annuale su determinati aspetti del CEAS, allo scopo di promuovere una cooperazione pratica e un dialogo giudiziario tra i membri degli organi giudiziari. Ogni sei mesi, l’Agenzia organizzerà altri eventi di alto livello in collaborazione con gli organi giudiziari e le associazioni giudiziarie europee.

Identificazione dei settori pertinenti — I seminari avanzati dell’EASO verteranno su settori con un elevato livello di divergenza nell’interpretazione nazionale o su settori in cui lo sviluppo giurisprudenziale è ritenuto importante per la rete dell’EASO. Nel contesto delle riunioni di programmazione e di coordinamento annuali, l’EASO inviterà la rete dell’EASO nonché l’UNHCR e i membri del gruppo consultivo a presentare proposte di possibili settori di interesse. In base a tali suggerimenti, l’EASO presenterà una proposta alla rete dell’EASO, che adotterà una decisione finale sul settore da prendere in considerazione per il seminario successivo. Ove opportuno, i seminari comporteranno l’elaborazione di un capitolo su uno specifico argomento d’interesse nell’ambito del PDS.

Metodologia — Ai fini della preparazione dei seminari, l’EASO cercherà di ottenere il supporto della rete dell’EASO, che contribuirà alla definizione della metodologia di lavoro (per esempio, discussioni di casi, sedute “fittizie” ecc.) e alla preparazione di materiale. La metodologia seguita determinerà il numero massimo di partecipanti per ogni workshop.

Partecipazione ai seminari avanzati dell’EASO — Sulla base della metodologia, e in consultazione con le associazioni giudiziarie, l’EASO stabilirà il numero massimo di partecipanti a ciascun seminario. Quest’ultimo sarà aperto ai membri degli organi giudiziari europei e nazionali, alla rete dell’EASO, alla REFG, alla FRA e all’UNHCR.

Prima dell’organizzazione di ciascun seminario, l’EASO pubblicherà un invito aperto alla rete dell’EASO e agli organismi menzionati in precedenza, specificando l’oggetto del seminario, la metodologia, il numero massimo di partecipanti e il termine per la registrazione. L’elenco dei partecipanti garantirà una buona rappresentanza dei membri degli organi giudiziari e attribuirà la priorità alla prima richiesta di partecipazione pervenuta da ciascuno Stato membro.

Controllo e valutazione

Nello svolgimento delle sue attività, l'EASO promuoverà un dialogo aperto e trasparente con la rete dell'EASO, i singoli membri degli organi giudiziari, l'UNHCR, i membri del gruppo consultivo e i partecipanti alle attività dell'EASO, che saranno invitati a condividere con l'Agenzia qualsiasi opinione o suggerimento che possa migliorare la qualità delle sue attività.

Inoltre, l'EASO preparerà questionari di valutazione che saranno distribuiti nel corso delle sue attività di sviluppo professionale. Le proposte di miglioramento di minore entità saranno direttamente incorporate dall'EASO, che informerà la rete dell'Agenzia della valutazione generale delle sue attività nel contesto della riunione di programmazione e di coordinamento annuale.

Oltre a ciò, l'EASO fornirà ogni anno alla propria rete un quadro delle sue attività nonché le proposte rilevanti ricevute per quanto riguarda gli ulteriori sviluppi che saranno discussi nelle riunioni di programmazione e di coordinamento annuali.

Principi di attuazione

- Nello svolgimento delle sue attività di sviluppo professionale, l'EASO terrà debito conto della propria responsabilità pubblica e dei principi applicabili alla spesa pubblica.
- L'EASO e gli organi giudiziari dell'UE e nazionali condivideranno la responsabilità per il programma di sviluppo professionale. Tutti i partner si adopereranno per concordare il contenuto di ciascun capitolo in modo tale da assicurare gli *"auspici degli organi giudiziari"* per il prodotto definitivo.
- Il capitolo derivante farà parte del PDS dell'EASO, ivi compresi i diritti d'autore e ogni altro diritto correlato. L'EASO lo aggiornerà quindi, ove necessario, coinvolgendo pienamente nel processo gli organi giudiziari dell'UE e nazionali.
- Tutte le decisioni riguardanti l'attuazione del PDS dell'EASO e la selezione degli esperti saranno adottate con l'approvazione di tutti i partner.
- Il PDS dell'EASO sarà elaborato, adottato e attuato conformemente alla metodologia per le attività di sviluppo professionale a disposizione dei membri degli organi giudiziari.

Porto Grande, La Valletta, 18 gennaio 2018

Allegato B — Elenco dei manuali

Manuali (di formazione)

Accord, *Researching Country of Origin Information*, Training Manual, 2013 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).

Versioni in altre lingue (giapponese, russo, spagnolo) nonché un sunto in lingua tedesca sono disponibili al seguente indirizzo (<https://www.coi-training.net/researching-coi>)

EASO, *Manuale per formatori — Modulo Informazioni sui paesi di origine*, 2014.

UNHCR (in cooperazione con Accord): corso e-learning sulle COI. Il tempo richiesto per completare tale corso è di circa quattro ore. È disponibile gratuitamente previa registrazione su <https://disasterready.org>. Dopo essersi registrati bisogna cercare «*Country of Origin Information*» nel campo di ricerca (<https://ready.csod.com/client/disasterready/default3.aspx?lang=en-US>).

Allegato C — Fonti selezionate di COI

Raccolte di materiali, banche dati

Banca dati sull’asilo (AIDA redatto dall’ECRE e altri partner): raccolta di informazioni pertinenti (procedure di asilo, condizioni di vita e nelle carceri ecc.) in 17 paesi europei, Serbia e Turchia; di particolare interesse nelle procedure «Dublino» (www.asylumineurope.org).

Portale EASO delle COI (<https://coi.easo.europa.eu/>).

ECOI.net (Accord): raccolta di informazioni dettagliate e di relazioni da varie fonti (www.eCOI.net).

Refworld.org (UNHCR): ampia raccolta di materiali informativi da una varietà di fonti, compresa giurisprudenza selezionata (www.refworld.org).

Fonti internazionali

Consiglio d’Europa (www.coe.int) incluse, in particolare, le relazioni del commissario per i diritti umani (<https://www.coe.int/en/web/commissioner>), le relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti e punizioni inumane o degradanti (<http://www.coe.int/en/web/cpt/home>) e le relazioni del gruppo di esperti «Action against Trafficking in Human Beings» (<http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking>).

EASO: Relazioni COI su vari paesi di origine: <https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports>

Nazioni Unite: varie organizzazioni delle Nazioni Unite, quali ad esempio le relazioni del segretario generale (<http://www.un.org/sg/>), del Consiglio di sicurezza (<https://www.un.org/securitycouncil/content/documents>), del Consiglio per i diritti umani (cfr., ad esempio, le relazioni annuali e le risoluzioni al link seguente: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Documents.aspx>), e inoltre gli organi di controllo dei trattati sui diritti umani, accessibili facilmente tramite il sito dell’Alto commissariato per i diritti umani (OHCHR) (<http://www.ohchr.org>).

Alcune organizzazioni delle Nazioni Unite rivestono particolare interesse per i procedimenti di protezione internazionale, come l’UNHCR (<http://www.unhcr.org>), l’OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari) (<http://www.unocha.org>), l’UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del vicino Oriente) (<http://www.unrwa.org>) e l’UNDP (Programma di sviluppo delle Nazioni Unite) (<http://www.undp.org>).

Fonti governative

Canada: il Tribunale per il riesame delle richieste di asilo e l’immigrazione del Canada (*Immigration and Refugee Board*) fornisce pacchetti di documentazione nazionale e risposte a richieste di informazioni in francese e inglese (<http://www.irb-cisr.gc.ca>).

Danimarca: Servizio danese dell’immigrazione: vi si trovano in particolare relazioni su missioni conoscitive, anche in lingua inglese (<https://www.nyidanmark.dk/en-us/publications/SearchPublications.htm?SearchType=publications&SubType=Fact-Finding%20Report>).

Francia: il sito web della Corte nazionale francese del diritto di asilo rende disponibili alcune relazioni di missioni conoscitive redatte in lingua francese (<http://www.cnda.fr/Ressources-juridiques-et-geopolitiques/Les-rapports-de-mission-pays>).

Germania: la banca dati Milo dà accesso ad alcuni materiali COI (<https://milo.bamf.de/milop/livellink.exe?func=ll&objId=2000&objAction=browse&sort=name>).

Norvegia: Landinfo, COI in norvegese con alcune relazioni disponibili anche in lingua inglese (<http://www.landinfo.no/id/2214.0>).

Paesi Bassi: le «*Ambtsberichten*» forniscono informazioni utili utilizzate da magistrati e altri responsabili delle decisioni. Alcune delle «*Ambtsberichten*» sono pubblicate in inglese (<https://www.rijksoverheid.nl/documenten?treftwoord=&periode-van=&periode-tot=&onderdeel=Alle+ministeries&type=Ambsberich>).

Regno Unito: ministero dell'Interno (Home Office), note di politica nazionale e informative su vari paesi di origine (<https://www.gov.uk/government/collections/country-policy-and-information-notes>).

Svezia: Lifos (Agenzia svedese per l'immigrazione) pubblica alcune relazioni COI in inglese (<http://lifos.migrationsverket.se/>).

Stati Uniti: il Dipartimento di Stato degli pubblica relazioni annuali in inglese, ad esempio relazioni per paese sulla situazione dei diritti umani (<https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/index.htm>) o sulla libertà di religione (<https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/index.htm>).

Fonti non governative

Amnesty International: fornisce documenti su particolari paesi (<https://www.amnesty.org/en/countries/>).

Atlas of Torture: un progetto del Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, è un sito web che fornisce una panoramica della situazione della tortura e dei maltrattamenti nel mondo (<http://www.atlas-of-torture.org/>).

Bertelsmann Stiftung, Transformation Index (BTI): relazioni sullo sviluppo della democrazia, dell'economia e delle politiche nei paesi in via di sviluppo e trasformazione (<https://www.bti-project.org/en/home/>).

Freedom House: pubblica relazioni periodiche sui diritti politici e sulle libertà, sui paesi in transizione e su altri argomenti specifici (<https://freedomhouse.org/reports>).

Human Rights Watch: pubblica relazioni su vari argomenti (<https://www.hrw.org/publications>).

Internal Displacement Monitoring Centre: è specializzato sul tema dello sfollamento interno e fornisce al riguardo, profili dei paesi, relazioni su scala globale nonché una banca dati (<http://www.internal-displacement.org/>).

International Crisis Group: produce analisi dettagliate e consulenze politiche sui conflitti effettivi e potenziali nel mondo (<https://www.crisisgroup.org/latest-updates/reports-and-briefings>).

International Federation for Human Rights: comprende 184 organizzazioni di 112 paesi e denuncia le violazioni dei diritti umani (<https://www.fidh.org/en>).

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: il sito web dell'associazione fornisce informazioni sulla situazione giuridica e sociale delle persone LGBTI in molti paesi (<http://ilga.org/>).

Reporter senza frontiere (RSF): è una ONG indipendente con status consultivo per le Nazioni Unite, l'Unesco, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione internazionale della francofonia. Pubblica comunicati stampa e relazioni circa lo stato della libertà di stampa nel mondo e le violazioni della stessa (<https://rsf.org/en>).

Schweizerische Flüchtlingshilfe: ONG svizzera che pubblica relazioni COI tematiche principalmente in Germania e Francia (<https://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender.html>, <https://www.osar.ch/pays-dorigine.html>).

Organizzazione mondiale contro la tortura: pubblica relazioni sulla situazione dei difensori dei diritti umani e — insieme alla International Federation for Human Rights — un rapporto annuale dell'Osservatorio internazionale per la protezione dei difensori dei diritti umani (<http://www.omct.org/>).

Fonti dei mezzi di comunicazione

Si vedano, per i link agli organi di informazione locali, i profili dei paesi forniti dalla BBC, che elencano tali organi e, ove disponibili, i relativi collegamenti (http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm).

Allegato D — Bibliografia

- Accord, *Researching Country Of Origin — Training manual*, 2013 (<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>).
- EASO, *Metodologia relativa alla stesura della relazione sulle informazioni sui paesi d'origine*, 2012.
- EASO, *Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica*, 2019.
- IARLJ, *A Structured Approach to the Decision Making Process in Refugee and other International Protection Claims*, conferenza IARLJ/JRTI/UNHCR «The Role of the Judiciary in Asylum and Other International Protection Law in Asia», 10-11 giugno 2016.
- IARLJ, *Judicial criteria for assessing country of origin information (COI): a checklist*, 2006.
- Immigration Advisory Service, *The use of country of origin information in refugee status determination: Critical perspectives*, 2009.
- Immigration New Zealand, Country Research Branch, *Country of origin information and social media literature review*, ottobre 2013.
- UNHCR, *Guidelines on international protection No. 5: Application of the exclusion clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees*, 2003.

Allegato E — Disposizioni giuridiche, considerando tratti dalla normativa

Direttiva qualifiche (2011/95/UE) (rifusione)

Considerando 4

La convenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

Considerando 12

Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

Considerando 23

Dovrebbero essere stabilite norme minime per la definizione ed il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.

Considerando 37

Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di un paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

- a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione.

L'articolo 8, paragrafo 2

2. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese, nonché delle circostanze personali del richiedente, in conformità all'articolo 4. A tal fine gli Stati membri assicurano che informazioni precise e aggiornate pervengano da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

Articolo 11

Cessazione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

- a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; oppure
- b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata; o
- c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o
- d) si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o

e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; o

f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, per che sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

2. Ai fini dell'applicazione delle lettere e) ed f) del paragrafo 1, gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni.

3. Il paragrafo 1, lettere e) ed f), non si applica al rifugiato che possa invocare l'esistenza di impellenti ragioni derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Articolo 14

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 11.

2. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

b) essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.

6. Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono di diritti analoghi riconosciuti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

Articolo 16

Cessazione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o sono mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

2. Nell'applicare il paragrafo 1 gli Stati membri valutano se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.

3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare ragioni impellenti derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Articolo 17**Esclusione**

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
 - a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
 - b) che abbia commesso un reato grave;
 - c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite;
 - d) che rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.
2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.
3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni conseguenti a tali reati.

Articolo 19**Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria**

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE, gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 16.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall'aver titolo a beneficiare di tale status in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:
 - a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2;
 - b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria.
4. Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Direttiva sulle procedure di asilo (2013/32/UE) (rifusione)

Considerando 49

Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.

Considerando 50

È un principio fondamentale del diritto dell'Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale, al rifiuto di riaprire l'esame di una domanda che sia stato sospeso e alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria siano soggette a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Articolo 2, lettera o)

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

[...]

«revoca della protezione internazionale»: la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della direttiva 2011/95/UE;

L'articolo 10, paragrafo 3, lettera b)

3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito.

Articolo 44

Revoca della protezione internazionale

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca della protezione internazionale di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali alla luce dei quali possa ritenersi che vi siano motivi per riesaminare la validità della protezione internazionale di quella persona.

Articolo 45

Norme procedurali

1. Gli Stati membri provvedono affinché, se l'autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE, l'interessato goda delle seguenti garanzie:

- a) sia informato per iscritto che l'autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e
- b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli da 14 a 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata.

2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1:

- a) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'EASO e dall'UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e

b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l'interessato è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica dell'interessato o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi *de jure* e *de facto*; le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

4. Non appena l'autorità competente ha preso la decisione di revocare la protezione internazionale, sono applicabili anche l'articolo 20, l'articolo 22, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 29.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente a essere riconosciuto come tale. Uno Stato membro può altresì disporre che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale è divenuto loro cittadino.

Articolo 46

Diritto a un ricorso effettivo

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

- a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
 - i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;
 - ii) di considerare la domanda inammissibile a norma dell'articolo 33, paragrafo 2;
 - iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell'articolo 43, paragrafo 1;
 - iv) di non procedere a un esame a norma dell'articolo 39;
- b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28;
- c) una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 45.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato.

Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), qualora lo status di protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell'Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato, detto Stato membro può ritenere inammissibile un'impugnazione di una decisione, che ritenga inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato, per un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.

3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

4. Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile tale accesso.

Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 43.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, fino all'esito del ricorso.

6. Qualora sia stata adottata una decisione:

- a) di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l'esame conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 8, lettera h);
- b) di ritenere inammissibile una domanda a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere a), b) o d);
- c) di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell'articolo 28; o
- d) di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda ai sensi dell'articolo 39,

un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito del ricorso.

7. Il paragrafo 6 si applica soltanto alle procedure di cui all'articolo 43 a condizione che:

- a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e, al meno, di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; e
- b) nel quadro dell'esame della domanda di cui al paragrafo 6 il giudice esamini la decisione negativa dell'autorità accertante in termini di fatto e di diritto.

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte, si applica il paragrafo 5.

8. Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7.

9. I paragrafi 5, 6 e 7 lasciano impregiudicato l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 604/2013.

10. Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell'autorità accertante.

11. Gli Stati membri possono altresì stabilire nel diritto nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

Oltre a tali requisiti generali, i riferimenti alle COI sono presenti in altre disposizioni delle direttive, specificamente quelle relative ai requisiti probatori (direttiva qualifiche, articolo 4, paragrafo 5, lettera c)), alla designazione dei paesi di origine sicuri (direttiva procedure, articolo 37, paragrafo 3) e alle procedure di revoca della protezione internazionale (direttiva procedure, articolo 45, paragrafo 2, lettera a)).

Alla luce dei recenti tentativi a livello europeo di rafforzare e in primo luogo armonizzare le pratiche degli Stati membri nell'applicazione dei criteri di determinazione, si esamineranno le attuali proposte di regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica delle direttive qualifiche e procedure, sempre sotto l'ottica delle COI.

Fra i molti nuovi compiti della nuova Agenzia dell'Unione europea per l'asilo⁽⁸⁴⁾ vi sarà quello di stilare ed aggiornare regolarmente le relazioni e altri documenti che forniscono informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione, e di coordinare gli sforzi fra gli Stati membri per intraprendere e sviluppare un'analisi comune della situazione dei paesi terzi d'origine [articolo 2, paragrafo 1, lettere e) ed f)]. Si prevede che l'Agenzia funga da centro di raccolta di informazioni pertinenti, affidabili, accurate e aggiornate sui paesi di origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale. I suoi compiti includono inoltre l'utilizzo di ogni fonte di informazioni pertinente, la creazione e lo sviluppo di un portale che raccolga le informazioni sui paesi di origine, nonché l'elaborazione di un formato e una metodologia comuni, compresi i termini di riferimento (articolo 8). L'articolo 9 prevede l'istituzione di reti fra gli Stati membri per informazioni sui paesi di origine. Inoltre, al fine di favorire la convergenza nell'applicazione dei criteri di valutazione l'Agenzia coordina gli sforzi tra gli Stati membri per intraprendere e sviluppare un'analisi

⁽⁸⁴⁾ Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010, COM(2016) 271 final del 4 maggio 2016.

comune che fornisca orientamenti sulla situazione negli specifici paesi di origine. Gli Stati membri devono tenere conto di tale analisi comune, ferma restando la loro competenza a decidere in merito alle singole domande. Ogni mese, gli Stati membri presentano all’Agenzia informazioni sulle decisioni adottate nei confronti di richiedenti provenienti da paesi terzi oggetto dell’analisi comune (articolo 10).

La proposta di regolamento qualifiche ⁽⁸⁵⁾ prevede quindi che nel valutare le domande di protezione internazionale o nel riesaminare uno status, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debita considerazione le informazioni, le relazioni, l’analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall’agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d’origine conformemente agli articoli 8 e 10 della proposta di regolamento sull’Agenzia UE per l’asilo (articolo 7, paragrafo 3, e articolo 17, paragrafo 2, lettera b) per quanto concerne la protezione sussidiaria; articolo 11, paragrafo 2, lettera b) e articolo 21 per quanto concerne la protezione sussidiaria).

Infine, la proposta di regolamento procedure ⁽⁸⁶⁾ fa riferimento all’utilizzo delle COI e — ai fini di una maggiore convergenza — stabilisce che l’autorità accertante dovrebbe tenere conto delle informazioni d’interesse, accurate e aggiornate, sulla situazione regnante nel paese d’origine del richiedente, nonché della pertinente analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all’articolo 10 del regolamento istitutivo dell’Agenzia [articolo 33, paragrafo 2, lettere b) e c)]. Gli organi giudiziari che trattano i ricorsi, per il tramite dell’autorità accertante, del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (articolo 53, paragrafo 4).

⁽⁸⁵⁾ Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, COM(2016) 466 final del 13 luglio 2016; 2016/0223 (COD) (https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160713/proposal_on_beneficiaries_of_international_protection_-_subsidiary_protection_eligibility_-_protection_granted_en.pdf).

⁽⁸⁶⁾ Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, COM(2016) 467 final del 13 luglio 2016 (https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160713/proposal_for_a_common_procedure_for_international_protection_in_the_union_en.pdf).

Allegato F — Esempi tratti dalla giurisprudenza

La modalità di utilizzo delle liste di controllo è particolarmente esemplificata nei casi in cui le corti abbiano fornito orientamenti su argomenti specifici o generali. Si vedano, ad esempio, due importanti sentenze emesse dal Tribunale nazionale francese per l'asilo (CNDA):

I «controlli» compaiono raramente nella stesura finale della sentenza. Laddove le COI su cui la corte si è basata siano state raccolte dalla stessa di propria iniziativa, è implicito che la loro conformità con i criteri sopra menzionati sia stata verificata preventivamente.

Nel caso di una sentenza autorevole, nella quale si valuti la situazione generale in un paese al fine di fissare un quadro d'analisi comune per le domande e i ricorsi presentati dai cittadini di tale paese (una decisione di «orientamento sul paese»), risulterà necessario fare riferimento a vari tipi di fonti. Nell'esempio seguente, il Tribunale nazionale per l'asilo (Francia) ⁽⁸⁷⁾ ha inteso definire il livello generale di rischio al quale è esposta la popolazione di origine tamil nello Sri Lanka nel contesto attuale della presidenza di Sirisena (dicembre 2016). Dopo aver osservato che le fonti analizzate ai fini del procedimento sono di dominio pubblico (criterio 3 della lista di controllo della IARLJ), la Corte le enumera secondo un ordine specifico: relazioni delle Nazioni Unite — relazioni di agenzie governative — relazioni di ONG.

Relazioni dell'ONU

Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite

Report of the Working group on enforced or involuntary disappearances on its mission to Sri Lanka, 08/07/2016, Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, 28/06/2016, Preliminary observations and recommendations of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment on the Official joint visit to Sri Lanka — 29 April to 7 May 2016, 07/05/2016.

Ecosoc

Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Sri Lanka, 04/02/2016, Agencies.

Agenzie governative

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti

2015 Report on International Religious Freedom — Sri Lanka, 10 agosto 2016.

Country Report on Terrorism 2015 — Chapter 2 — Sri Lanka, 2 giugno 2016.

Country Report on Human Rights Practices 2015 — Sri Lanka, 13 aprile 2016.

Ministero dell'Interno del Regno Unito (Home Office)

Country Information and Guidance Sri Lanka: Tamil separatism, agosto 2016.

Segreteria di Stato della migrazione (Svizzera)

Focus Sri Lanka, 5 luglio 2016.

⁽⁸⁷⁾ CNDA GF, 8 dicembre 2016, *Mme K.*, n. 14027836 C+ (http://www.cnda.fr/content/download/79455/742937/version/1/file/CNDA_GF_8_décembre_2016_Mme_K_n.14027836_C%2B.pdf).

ONG

Amnesty International — Les victimes doivent être au cœur des initiatives en faveur de la justice, de la vérité e des réparations, 29.08.2016.

Amnesty International Report 2015/16 — Sri Lanka, 24 febbraio 2016.

Human Watch World Report 2016 — Sri Lanka, 27 gennaio 2016.

International Crisis Group, Jumpstarting the Reform Process, 18 maggio 2016.

Truth & Justice Project Sri Lanka, Silenced: survivors of torture and sexual violence in 2015, gennaio 2016.

Tutte le relazioni citate sono pertinenti all'argomento trattato (criterio 8), nonché di rilevanza attuale al momento dell'emanazione della sentenza (criterio 9). Sono tutte relazioni prodotte da fonti di consolidata reputazione (criterio 4) e affrontano con un'ottica complessiva la situazione dei diritti umani nel paese (criterio 8), sebbene da differenti prospettive.

Va sottolineato che la sentenza non contiene alcun estratto o citazione del contenuto effettivo delle relazioni. Tale operazione può essere descritta come un processo nel quale il giudice dell'asilo si appropria delle COI ed esprime il proprio convincimento sul materiale invocato. L'esame di documentazione proveniente da numerose fonti diverse consente inoltre di ovviare a possibili carenze relative a un particolare elemento COI (ciò rileva in particolare per il criterio 6).

In un caso recente ⁽⁸⁸⁾, la grande sezione della Corte nazionale francese per il diritto d'asilo ha esaminato la situazione generale delle donne nigeriane vittime della tratta di esseri umani. All'uopo, la Corte ha fatto riferimento a due relazioni: la relazione COI dell'EASO del 2015 «Nigeria — La tratta di donne a fini sessuali» ⁽⁸⁹⁾ e la relazione congiunta OFPRA-CNDA del dicembre 2016 su una missione conoscitiva congiunta in Nigeria ⁽⁹⁰⁾ (Autorità accertante francese e Corte nazionale per il diritto di asilo). La sentenza cita altresì un rapporto del giugno 2016 del Dipartimento di Stato degli USA «2016 Trafficking in Persons Report — Nigeria» ⁽⁹¹⁾. Rispetto al caso precedente, le fonti utilizzate in questo procedimento sono molto più incentrate sul tema dell'asilo. L'EASO e l'UNHCR sono gli unici organismi esplicitamente menzionati quali fornitori di informazioni sui paesi nella DQ (rifusione) (articolo 8, paragrafo 2) e nella APD [articolo 10, paragrafo 3, lettera b)]. Inoltre, la citata relazione dell'EASO è incentrata sul tema specifico affrontato nel procedimento in questione dalla Corte nazionale per il diritto d'asilo.

La missione conoscitiva del 2016 in Nigeria mirava alla raccolta di informazioni approfondite in relazione agli aspetti specifici che si presentano all'atto della richiesta da parte di nigeriani di protezione internazionale. Il suo ambito concreto risulta pertanto più ampio rispetto a quello più specifico della relazione dell'EASO, ma egualmente orientato verso l'asilo.

In questi due esempi, le relazioni utilizzate dalla corte, nonostante le loro differenze di natura e di ambito, sono utilizzate allo stesso fine di definire il quadro generale rispetto al quale valutare la necessità di protezione internazionale di una determinata categoria di richiedenti.

⁽⁸⁸⁾ CNDA GF, 30 marzo 2017, *Mme F.*, n. 16015058 R (<http://www.cnda.fr/content/download/96447/929953/version/2/file/CNDA%20GF%2030%20mars%202017%20Mme%20F.%20n%C2%B016015058%20R.pdf>).

⁽⁸⁹⁾ EASO, *EASO country of origin report — Nigeria — Sex trafficking of women*, 2015 (<https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0415678ENN.pdf>).

⁽⁹⁰⁾ OFPRA-CNDA, *Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 2016* (https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1612_niq_ffm_sp.pdf).

⁽⁹¹⁾ Per un diverso approccio ad un tema simile, cfr. HD (trafficked women) Nigeria CG [2016] UKUT 454 (IAC) (<http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2016/454.html>).

Per contattare l'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Telefonicamente o per email

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Per informarsi sull'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito <http://publications.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.



■ Ufficio delle pubblicazioni